

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0103(CNS)

12.5.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
(COM(2005)0230 – C6-0301/2005 – 2005/0103(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Carlos Coelho

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	76

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
(COM(2005)0230 – C6-0301/2005 – 2005/0103(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0230)¹,
 - visto l'articolo 34, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0301/2005),
 - visto il protocollo che integra l'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio ,
 - visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere ***un elevato livello di sicurezza in uno***

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere ***l'ordine pubblico e la sicurezza interna***

¹ GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri appoggiando la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie nel campo penale.

nei territori degli Stati membri e ad attuare le disposizioni del titolo IV del trattato CE relative alla circolazione delle persone in tali territori utilizzando le informazioni comunicate attraverso il presente sistema.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento all'articolo 1.

Emendamento 2
Considerando 9

(9) **La** Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività.

(9) **Per un periodo transitorio la** Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività.

Emendamento 3
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) In una fase successiva la gestione operativa dovrebbe essere affidata ad un'agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su vasta scala.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 4
Considerando 11

(11) Occorre **contemplare la possibilità di** aggiungere nel SIS II una traduzione dei dati complementari introdotti ai fini della consegna in forza del mandato d'arresto europeo o ai fini dell'estradizione.

(11) Occorre aggiungere nel SIS II una traduzione dei dati complementari introdotti ai fini della consegna in forza del mandato d'arresto europeo o ai fini dell'estradizione.

Emendamento 5
Considerando 12

(12) Il SIS II deve contenere le segnalazioni delle persone scomparse per garantirne la tutela o prevenire minacce; le segnalazioni delle persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario; le segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta **o di un controllo specifico**; le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.

(12) Il SIS II deve contenere le segnalazioni delle persone scomparse per garantirne la tutela o prevenire minacce; le segnalazioni delle persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario; le segnalazioni di persone e oggetti ai fini di **controllo o perquisizione, le segnalazioni di persone e oggetti ai fini di** una sorveglianza discreta **nonché** le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.

Emendamento 6
Considerando 13

(13) È opportuno fissare, per ciascuna categoria di segnalazione, un termine di conservazione massimo **che possa essere superato soltanto se necessario e proporzionato rispetto allo scopo della segnalazione**. In linea generale, le segnalazioni devono essere cancellate dal SIS II non appena sia eseguita la linea di condotta richiesta con la segnalazione.

(13) È opportuno fissare, per ciascuna categoria di segnalazione, un termine di conservazione massimo. In linea generale, le segnalazioni devono essere cancellate dal SIS II non appena sia eseguita la linea di condotta richiesta con la segnalazione.

Emendamento 7
Considerando 14

(14) Occorre contemplare la possibilità che siano conservate nel SIS II, per un termine massimo di **10 anni**, le segnalazioni di persone ricercate in vista dell'arresto e della consegna ovvero dell'extradizione, delle persone ricercate per garantirne la tutela o prevenire minacce e delle persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario, in considerazione dell'importanza di queste segnalazioni per il mantenimento della sicurezza pubblica nello spazio Schengen.

(14) Occorre contemplare la possibilità che siano conservate nel SIS II, per un termine massimo di **5 anni**, le segnalazioni di persone ricercate in vista dell'arresto e della consegna ovvero dell'extradizione, delle persone ricercate per garantirne la tutela o prevenire minacce e delle persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario, in considerazione dell'importanza di queste segnalazioni per il mantenimento della sicurezza pubblica nello spazio Schengen.

Emendamento 8
Considerando 17

(17) Il SIS II deve dare agli Stati membri la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni. La creazione di connessioni ***fra due o più segnalazioni*** da parte di uno Stato membro non deve incidere sulla linea di condotta da seguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

(17) Il SIS II deve dare agli Stati membri la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni. La creazione di connessioni da parte di uno Stato membro non deve incidere sulla linea di condotta da seguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni ***previsti dalla presente decisione.***

Emendamento 9
Considerando 18

(18) È opportuno intensificare la cooperazione fra l'Unione europea e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria promuovendo lo scambio efficiente delle informazioni. ***I dati personali trasferiti*** dal SIS II a terzi ***devono godere di un adeguato livello di protezione da parte di detti terzi, garantito mediante accordo.***

(18) È opportuno intensificare la cooperazione fra l'Unione europea e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria promuovendo lo scambio efficiente delle informazioni. ***Il trasferimento di dati personali*** dal SIS II a terzi ***deve essere subordinato a salvaguardie e condizioni rigorose.***

Emendamento 10
Considerando 19

(19) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. L'articolo 9 della citata convenzione stabilisce le eccezioni e restrizioni all'esercizio dei diritti e agli obblighi da quella previsti, entro certi limiti. È opportuno che i dati personali elaborati ai fini dell'attuazione della presente decisione siano protetti secondo i principi enunciati nella convenzione. Laddove necessario, la presente decisione dovrà integrare o precisare i principi della convenzione.

soppresso

Emendamento 11
Considerando 20

(20) *Quando le autorità di polizia elaborano dati personali in applicazione della presente decisione si deve tener conto dei principi enunciati nella raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.*

(20) *La decisione quadro XX/XXXX del Consiglio [sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale] si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione della presente decisione, nella quale, se del caso, devono essere sempre integrati o chiariti i principi stabiliti in detta decisione quadro.*

Emendamento 12
Considerando 22

(22) *Le autorità di controllo nazionali indipendenti **monitorano** la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE (garante europeo della protezione dei dati) controlla le attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione.*

(22) ***Risulta adeguato che le** autorità di controllo nazionali indipendenti **verifichino** la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE (garante europeo della protezione dei dati) controlla le attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione, **alla luce dei compiti limitati della stessa per quanto riguarda i propri dati.***

Motivazione

I doveri e i poteri del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) riguardano il trattamento dei dati della Commissione. L'ampiezza e la portata di queste attività determinano quindi anche la grandezza e la portata del ruolo di tale garante.

Emendamento 13
Considerando 27

(27) La presente decisione non può trattare con esaustività certi aspetti del SIS II come la compatibilità delle segnalazioni, l'aggiunta di indicatori di validità, l'interconnessione delle segnalazioni e lo scambio di informazioni supplementari, a causa della loro tecnicità, livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti permanenti. È pertanto opportuno che siano delegate alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti.

soppresso

Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 1

1. È istituito un sistema informatico, denominato sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II"), affinché le autorità competenti degli Stati membri possano cooperare fra loro scambiandosi informazioni per **il controllo di persone e oggetti**.

1. È istituito un sistema informatico, denominato sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II"), affinché le autorità competenti degli Stati membri possano cooperare fra loro scambiandosi informazioni per **le finalità stabilite dalla presente decisione**.

Motivazione

L'emendamento è volto a assicurare la coerenza con il regolamento, per cui si propone la stessa formulazione. Le finalità cui fa riferimento l'emendamento sono già specificate con precisione nella proposta della Commissione (cfr. ad esempio gli articoli 18, 24, 28, 31 e 37).

Emendamento 15
Articolo 1, paragrafo 2

2. **Il SIS II contribuisce a mantenere** un elevato livello di sicurezza **in uno spazio senza controlli alle frontiere interne** degli Stati membri.

2. **Scopo del SIS II, conformemente al presente regolamento, è preservare l'ordine pubblico e un elevato livello di sicurezza interna nei territori** degli Stati membri **e attuare le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea relative alla libera circolazione delle persone in tali territori utilizzando le informazioni comunicate attraverso il**

presente sistema.

Motivazione

L'emendamento reintroduce parte dell'attuale articolo 93 della Convenzione di applicazione di Schengen. Il testo è stato scelto in quanto riflette in modo dettagliato lo scopo del SIS II.

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 2

1. La presente decisione definisce le condizioni e le procedure applicabili al trattamento delle segnalazioni e dei relativi dati complementari nel SIS II e allo scambio di informazioni supplementari per la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.

1. La presente decisione definisce, **in particolare**, le condizioni e le procedure applicabili al trattamento delle segnalazioni e dei relativi dati complementari nel SIS II e allo scambio di informazioni supplementari per la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.

Motivazione

L'espressione "in particolare" è inserita per sottolineare che anche altri argomenti rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 2

2. Le espressioni "trattamento di dati personali", "trattamento" e "dati personali" sono intese ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Le espressioni "trattamento di dati personali", "trattamento" "dati personali" e **"autorità di controllo"** sono intese ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 18
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Sede

Il principale sistema centrale d'informazione Schengen avrà sede a Strasburgo (Francia), mentre il suo sistema di back-up sarà a Sankt Johann in Pongau (Austria).

Motivazione

Il relatore ritiene che la questione della sede può essere disgiunta da quella relativa al responsabile della gestione operativa. Per quanto riguarda la sede la scelta più logica è dislocare il SIS II dove ha sede l'attuale sistema e fornire strumenti di back-up. La gestione operativa del SIS II, a prescindere dalla sede, deve comunque essere di responsabilità della Commissione finché non sarà istituita un'agenzia comunitaria a tale fine. Cfr. anche gli emendamenti sulla gestione operativa.

Emendamento 19

Articolo 6

Ciascuno Stato membro è responsabile per l'esercizio e la manutenzione del rispettivo NS e del suo collegamento al SIS II.

Ciascuno Stato membro **istituisce ed è** responsabile per l'esercizio e la manutenzione del rispettivo NS e del suo collegamento al SIS II.

Motivazione

La proposta della Commissione potrebbe essere intesa come se la responsabilità degli Stati membri si limitasse all'esercizio e alla manutenzione. L'emendamento intende escludere qualsiasi ambiguità.

Emendamento 20

Articolo 7, titolo

Ufficio nazionale SIS II e autorità SIRENE

Non concerne la versione italiana

Emendamento 21

Articolo 7, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio incaricato di garantire l'accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma della presente decisione.

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio **nazionale SIS II** incaricato **della responsabilità centrale del sistema nazionale e della responsabilità del buon funzionamento della sezione nazionale dello stesso nonché** di garantire l'accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma del presente regolamento.

Motivazione

L'ufficio nazionale SIS II avrà responsabilità tecniche primarie e quindi avrà un profilo più tecnico delle autorità SIRENE. L'emendamento intende definire queste responsabilità tecniche in modo più dettagliato. Si aggiunge anche che questo ufficio deve avere la

responsabilità centrale. Tale disposizione era prevista dall'articolo 108 della CAAS, ma non inserita dalla Commissione nella presente proposta (cfr. anche ASC, pag. 14).

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafo 2

2. Ciascuno Stato membro designa **le autorità competenti** per lo scambio di tutte le informazioni supplementari (di seguito “autorità SIRENE”). **Dette autorità verificano** la qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A questo scopo, **hanno** accesso ai dati elaborati nel sistema.

2. Ciascuno Stato membro designa **l'autorità competente** per lo scambio di tutte le informazioni supplementari (di seguito “autorità SIRENE”). **Ciascuno Stato membro emana le sue segnalazioni attraverso questa autorità che deve inoltre garantire** la qualità delle informazioni inserite nel SIS II **e adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento**. A questo scopo, **ha** accesso ai dati elaborati nel sistema.

Motivazione

Contrariamente ai compiti tecnici dell'ufficio nazionale del SIS II l'autorità SIRENE si occupa del contenuto del SIS II e ha quindi un "profilo di polizia". Le seguenti modifiche sono proposte al testo della Commissione:

- l'uso del singolare: per ciascuno Stato membro vi dovrebbe essere un'unica autorità SIRENE e non diverse;*
- spetta a tale autorità procedere alla diffusione delle segnalazioni;*
- visto il profilo e i compiti dell'autorità SIRENE sembra opportuno affidare ad essa anche la responsabilità di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente decisione.*

Emendamento 23
Articolo 7, paragrafo 3

3. Gli Stati membri comunicano gli uni agli altri e alla Commissione l'ufficio di cui al paragrafo 1 e **le autorità** SIRENE di cui al paragrafo 2.

3. Gli Stati membri comunicano gli uni agli altri e alla Commissione l'ufficio di cui al paragrafo 1 e **l'autorità** SIRENE di cui al paragrafo 2. **La Commissione pubblica il relativo elenco assieme a quello cui si fa riferimento all'articolo 40, paragrafo 4.**

Motivazione

Per ragioni di trasparenza è preferibile che sia pubblicato anche l'elenco di tali autorità. Poiché la maggior parte di tali informazioni può attualmente essere reperita in rete, ciò non dovrebbe porre problemi particolari agli Stati membri.

Emendamento 24
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri si scambiano tutte le informazioni supplementari attraverso le autorità SIRENE. Obiettivo di tale scambio è permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione, in seguito a una segnalazione positiva o hit, quando è impossibile eseguire la condotta richiesta, con riguardo alla qualità dei dati SIS II e alla compatibilità delle segnalazioni e per l'esercizio del diritto di accesso.

1. Gli Stati membri si scambiano tutte le informazioni supplementari attraverso le autorità SIRENE. Obiettivo di tale scambio è permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione, in seguito a una segnalazione positiva o hit, ***onde consentire l'adozione dell'azione opportuna***, quando è impossibile eseguire la condotta richiesta, con riguardo alla qualità dei dati SIS II e alla compatibilità delle segnalazioni e per l'esercizio del diritto di accesso.

Motivazione

L'articolo fornisce una descrizione generale dei compiti dell'autorità SIRENE. La parte inserita dall'emendamento è tratta dall'articolo 92, paragrafo 4 del SIS in quanto sembra un chiarimento utile.

Emendamento 25
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le richieste di informazioni supplementari fatte da altri Stati membri riceveranno risposte dall'autorità SIRENE senza indugio, entro un termine massimo di 12 ore.

Motivazione

Il tempo di reazione può essere di notevole importanza per le persone interessate. Attualmente il manuale SIRENE prevede un tempo di reazione di 12 ore (cfr. parte 2.2.1 (a)). Cfr. anche motivazione dell'emendamento all'articolo 24, paragrafo 5.

Emendamento 26
Articolo 9, paragrafo 2

2. ***Se rilevante, gli*** Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino.

2. ***Gli*** Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS, ***come previsto agli articoli 4, paragrafo 3, e 42, paragrafo 1, che riguardano le informazioni archiviate on-***

line, siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino.

Motivazione

L'unico caso in cui ciò sia rilevante è il caso delle copie. L'emendamento intende chiarirlo (cfr. anche ACC, pag. 14).

Emendamento 27
Articolo 9, paragrafo 3

3. ***Se rilevante, gli*** Stati membri provvedono affinché i risultati di una ricerca effettuata su una copia di dati CS-SIS siano gli stessi di una ricerca diretta nel CS-SIS.

3. ***Gli*** Stati membri provvedono affinché i risultati di una ricerca effettuata su una copia di dati CS-SIS, ***come previsto agli articoli 4, paragrafo 3, e 42, paragrafo 1, che riguardano le informazioni archiviate on-line***, siano gli stessi di una ricerca diretta nel CS-SIS.

Motivazione

Poiché le copie sono usate soltanto per ragioni tecniche, non devono essere consentite ricerche diverse da quelle possibili a livello centrale (cfr. anche ASC, pag. 15). Il relatore ritiene altrettanto importante che una ricerca in copia produca lo stesso risultato di una ricerca nel sistema centrale di controllo. Ciò è ancora più rilevante in quanto non sono previste ricerche con dati biometrici.

Emendamento 28
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Laddove Stati membri utilizzino copie di cui all'articolo 42, paragrafo 1 bis, provvedono affinché la consultazione della copia di dati CS-SIS possa essere effettuata soltanto con gli stessi criteri di ricerca seguiti per la ricerca sul CS-SIS.

Emendamento 29
Articolo 9, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Gli Stati membri procedono ogni anno a un test di indicatori, con un elenco di casi (dati da verificare) e risultati o dati recuperati ottenuti attraverso il meccanismo di ricerca CS-SIS, che

fungono poi come base per una comparazione tra i risultati ottenuti in ogni sistema nazionale.

Motivazione

Il test servirà per dimostrare che una ricerca effettuata con la copia nazionale di ogni Stato membro produce gli stessi risultati di una ricerca effettuata direttamente nel CS-SIS.

Emendamento 30

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) garantire dati fisicamente protetti, inclusi i piani di riserva per la protezione dell'infrastruttura delicata;

Motivazione

Questa è stata ritenuta un'importante salvaguardia per la gestione dei rischi potenziali connessi con l'infrastruttura del sistema e per garantire un livello ottimale di sicurezza per il SIS II.

Emendamento 31

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

c) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o ***cancellazione*** dei dati SIS II nelle trasmissioni fra gli NS e il SIS II (controllo ***della trasmissione***);

c) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o ***soppressione*** dei dati SIS II ***durante le*** trasmissioni fra gli NS e il SIS II, ***in particolare mediante opportune tecniche di cifratura*** (controllo ***del trasporto***);

Motivazione

Le modifiche della formulazione sono ampiamente tratte dalla proposta VIS della Commissione che sembra molto più chiara su questo punto. Si aggiunge l'obbligo di cifratura.

Emendamento 32

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d)

d) garantire la possibilità di verificare e stabilire a posteriori quali dati SIS II sono stati inseriti nel sistema, quando ***e*** da chi

d) garantire la possibilità di verificare e stabilire a posteriori quali dati SIS II sono stati inseriti nel sistema, quando, da chi ***e a quale scopo*** (controllo della registrazione

(controllo della registrazione dei dati); dei dati);

Motivazione

È importante garantire che sia controllato anche lo scopo dell'elaborazione dei dati.

Emendamento 33

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) garantire la possibilità di accesso esclusivo al SIS II soltanto al personale debitamente autorizzato e titolare di un'identità individuale e unica di utente e di una password riservata;

Motivazione

Queste misure sono raccomandate dal gruppo di lavoro articolo 29 (pag. 19) e sono volte ad aumentare la sicurezza del sistema.

Emendamento 34

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d ter) (nuova)

d ter) garantire che tutte le autorità con il diritto di accesso al SIS II sviluppino un preciso profilo del personale autorizzato ad accedere al SIS II e mantengano un aggiornato elenco di detto personale, da mettere a disposizione delle autorità nazionali di controllo;

Motivazione

Sia il GEPD (pag. 21) che il gruppo di lavoro articolo 29 (pag. 19) sottolineano la necessità di creare precisi profili dell'utente e un elenco completo e aggiornato del personale abilitato, da tenere a disposizione delle autorità nazionali di controllo per verifiche.

Emendamento 35

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le misure cui si fa riferimento ai paragrafi 1 e 2 devono essere in conformità di uno standard di sicurezza dati IT da selezionare a norma dell'articolo 35.

Motivazione

Il presente strumento giuridico non può e non deve essere troppo dettagliato per quanto riguarda le misure di sicurezza. Alcuni emendamenti sono proposti in quanto ritenuti miglioramenti necessari. Nel contempo non vi è alcuna necessità di cercare di stabilire qui altre disposizioni di sicurezza in quanto questi aspetti sono disciplinati dai vigenti standard. Quindi il relatore ritiene che un livello basilare internazionale/europeo relativo alla sicurezza dei dati IT debba essere definito attraverso la procedura di comitatologia. Ciò presenterà il vantaggio della flessibilità di riferimento, ossia ogni volta che lo standard di base è aggiornato (a seguito di nuovi sviluppi) lo sarà anche il livello della sicurezza dei dati di cui all'articolo 10.

Emendamento 36 Articolo 11, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro tiene un registro di tutti gli scambi di dati con il SIS II **e della loro successiva elaborazione**, per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento degli NS, l'integrità e la sicurezza dei dati.

1. Ogni Stato membro tiene un registro di tutti **gli accessi alle informazioni in archivio e degli** scambi di dati con il SIS II, **esclusivamente** per monitorare la liceità del trattamento, **provvedere al monitoraggio interno** e garantire il corretto funzionamento degli NS, l'integrità e la sicurezza dei dati. **Gli Stati membri che utilizzano copie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o all'articolo 42 devono tenere un registro di tutti i dati elaborati del SIS II nell'ambito di tali copie agli stessi fini.**

Motivazione

Per poter controllare in seguito chi ha consultato i dati e in quale momento è estremamente importante garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Le aggiunte proposte sono volte a specificare in modo più dettagliato che cosa deve essere archiviato: a livello nazionale è importante archiviare l'accesso al SIS II. D'altronde archiviare l'ulteriore elaborazione dei dati cui si è avuto accesso sarebbe troppo oneroso. Deve essere specificato il permesso di utilizzare registri per effettuare una verifica interna. Infine tenere registri anche per quanto riguarda l'uso di copie è essenziale per garantire la liceità dell'elaborazione, per esempio per quanto riguarda i diritti di accesso.

Emendamento 37 Articolo 11, paragrafo 2

2. I registri riportano in particolare la data e l'ora della trasmissione, i dati utilizzati per la ricerca, i dati trasmessi, il nome

2. I registri riportano in particolare **la storia delle segnalazioni**, la data e l'ora della trasmissione, i dati utilizzati per la

dell'autorità competente e quello del responsabile del trattamento.

ricerca, **il riferimento ai** dati trasmessi, il nome dell'autorità competente e quello **della persona che si occupa del** trattamento.

Motivazione

Per garantire un uso ottimale dei registri dovranno essere mantenuti non soltanto i registri operativi (messaggi inviati, accessi, segnalazioni) ma anche i registri storici (contenenti informazioni relative alla creazione, alla revisione e alla soppressione di segnalazioni).

Emendamento 38 Articolo 11, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorso un anno viene cancellato, salvo che non** sia utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato **e deve essere cancellato trascorsi 3 anni a decorrere dalla data della corrispondente segnalazione. I registri che includono la storia delle segnalazioni devono essere cancellati dopo un periodo di 3 anni a decorrere dalla data della soppressione della corrispondente segnalazione. I registri possono essere tenuti per più tempo qualora ciò** sia utile per procedure di controllo in corso.

Motivazione

Un periodo di conservazione di un anno per i registri è molto breve. Un periodo più lungo consentirebbe di controllare per un periodo più lungo se i dati siano stati consultati illegalmente. Si propone quindi di consentire agli Stati membri di tenere i registri fino a tre anni, come prevede attualmente la norma nella CAAS. Nel contempo è importante stabilire esattamente l'inizio di tale periodo. Alcune di queste disposizioni sono riprese dall'articolo 14 che tratta di registri a livello centrale.

Emendamento 39 Articolo 11, paragrafo 4

4. Le autorità competenti degli Stati membri, **in particolare quelle** incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, hanno il diritto di accedere ai registri per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati. Ogni Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione gli esiti del

4. Le autorità competenti degli Stati membri, incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, **compreso il monitoraggio interno effettuato dal superiore gerarchico del responsabile del trattamento dei dati o in caso di procedimento giudiziario**, hanno il diritto di accedere ai registri per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto

controllo perché siano integrati, all'occorrenza, nelle relazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati. Ogni Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione gli esiti del controllo perché siano integrati, all'occorrenza, nelle relazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Motivazione

Invece di utilizzare i termini "in particolare quelle" che non consente di precisare che si potrebbe trattare di altre autorità, è preferibile identificare esattamente quali siano le altre possibilità di supervisione.

Emendamento 40
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Monitoraggio interno

Ogni autorità con diritto di accesso al SIS II deve avere un servizio di monitoraggio interno con il compito di garantire il pieno rispetto delle presente decisione e che riferisce direttamente ai responsabili superiori. Ogni autorità deve inviare una relazione periodica all'autorità di controllo nazionale cooperando con la stessa.

Motivazione

Nonostante la Commissione proponga all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) di definire procedure di monitoraggio interno ciò non viene ulteriormente specificato. L'emendamento cerca di colmare questa lacuna.

Emendamento 41
Articolo 11 ter (nuovo)

Articolo 11 ter

Formazione del personale

Prima di essere autorizzato a elaborare dati archiviati nel SIS II, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS II deve ricevere un'adeguata formazione sulle norme relative alla sicurezza e alla protezione dei dati nonché sui reati e sulle sanzioni di cui all'articolo 55.

Motivazione

Il relatore ritiene importante affermare esplicitamente che tutto il personale deve sottoporsi a un tirocinio completo per quanto riguarda la sicurezza e la riservatezza dei dati e che deve essere consapevole dei reati e delle sanzioni cui si fa riferimento all'articolo 55.

Emendamento 42
Articolo 11 quater (nuovo)

Articolo 11 quater

Informazione al pubblico

Gli Stati membri devono, di concerto con il rispettivo garante nazionale della protezione dei dati, contemplare e mettere in atto una politica di informazione del pubblico in generale sul SIS II.

Motivazione

Attualmente si rileva una mancanza di informazione del pubblico sul SIS. Per tale ragione persistono molti timori oscuri ed esagerati. Il lancio di SIS II deve essere un'occasione per informare adeguatamente il pubblico sul sistema.

Emendamento 43
Articolo 12, paragrafo 1

1. La Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II.

1. La Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II ***fino all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. XX/XXXX che istituisce un'Agenzia europea per la gestione operativa su vasta scala di sistemi IT.***

Motivazione

Il relatore ritiene che in futuro un'agenzia comunitaria debba essere responsabile della gestione dell'intera gamma di sistemi IT istituiti per la creazione di una zona di libertà, sicurezza e giustizia (ad esempio comprendente anche Eurodac, attualmente gestita da Commissione e VIS). Uno dei principali elementi da considerare sono le possibili sinergie tra SIS II e altri sistemi per effettuare un controllo di persone o oggetti. Una tale agenzia dovrebbe essere istituita quanto prima (seguendo la procedura di codecisione) e finanziata dal bilancio UE. Il GEPD deve avere gli stessi poteri per controllare sia l'agenzia sia la Commissione. Tutte le altre opzioni sono impraticabili (continuare con la gestione della Commissione) o inaccettabili per mancanza di controllo democratico (per esempio gestione di Europol, di specifici Stati membri o di un'agenzia intergovernativa). Un'agenzia FRONTEX sarebbe altrettanto problematica in quanto tale compito modificherebbe il suo carattere di organo che garantisce la cooperazione operativa fra Stati membri e infine visto il

suo mandato, avrebbe un interesse nel guadagnare accesso al sistema in violazione del principio di controllo della separazione dei compiti.

Emendamento 44
Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione può delegare la gestione corrente, nonché i compiti di esecuzione del bilancio, a un organo nazionale del settore pubblico conforme ai seguenti criteri di selezione:

- a) deve dimostrare di possedere una comprovata capacità per gestire un sistema informativo su larga scala comparabile al sistema di informazione Schengen II;***
- b) deve disporre di conoscenze specializzate in materia di funzionamento e requisiti di sicurezza di un sistema informativo comparabile al SIS II;***
- c) deve disporre di personale sufficiente, con abilitazioni professionali e linguistiche adeguate per operare in un ambiente di cooperazione internazionale;***
- d) deve disporre di un'infrastruttura adeguata, specialmente per quanto riguarda le attrezzature nel settore delle TIC e dei mezzi d'informazione;***
- e) deve operare in un contesto amministrativo che gli permetta di svolgere le sue funzioni in modo adeguato ed evitare ogni conflitto d'interessi.***

Motivazione

Occorre assicurare che nel corso del periodo transitorio il sistema possa continuare a funzionare senza anomalie in termini di efficienza o di risultati.

Emendamento 45
Articolo 12, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Ove nel corso del periodo transitorio la Commissione deleghi parte delle sue responsabilità, essa deve accertare se tale delega di competenze rispetti pienamente i limiti fissati dal sistema istituzionale

definito dal trattato. In particolare deve assicurare che tale delega di competenze non abbia ripercussioni negative attinenti a qualsivoglia meccanismo di controllo efficace, istituito a norma della legislazione comunitaria, quali la Corte di giustizia, la Corte dei conti o il Garante europeo della protezione dei dati. Quest'ultimo organo ha, in ogni caso, il diritto e la possibilità di svolgere integralmente le sue funzioni, segnatamente la possibilità di eseguire ispezioni in loco o di esercitare, se del caso, ogni altra competenza che gli è attribuita a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 45/2001. Prima di procedere a un'eventuale delega di competenze e successivamente a intervalli regolari la Commissione deve informare il Parlamento europeo in merito alle condizioni della delega di sue competenze, all'ambito esatto di detta delega e agli organismi cui sono state delegate le funzioni.

Motivazione

Occorre assicurare che un'eventuale delega di competenze non abbia ripercussioni negative in termini di efficacia del controllo.

Emendamento 46

Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione deve garantire che per il SIS II sia utilizzata sempre la migliore tecnologia disponibile, fatta salva l'analisi dei costi/benefici.

Motivazione

Il SIS svolgerà un importante ruolo quale modello per altre basi di dati private e pubbliche che utilizzano parametri biometrici. È quindi di interesse strategico garantire che si tratti di un modello adeguato. L'emendamento chiarisce anche che la gestione operativa comprenderà anche l'aggiornamento costante del sistema.

Emendamento 47
Articolo 14, paragrafo 1

1. Tutte le operazioni di trattamento nell'ambito del SIS II sono registrate per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

1. Tutte le operazioni di trattamento nell'ambito del SIS II sono registrate per monitorare la liceità del trattamento **e il monitoraggio interno** e **per** garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

Motivazione

Cfr. motivazione per l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 48
Articolo 14, paragrafo 2

2. I registri riportano in particolare la data e l'ora dell'operazione, i dati elaborati e l'identità dell'autorità competente.

2. I registri riportano in particolare **la storia delle segnalazioni**, la data e l'ora dell'operazione, i dati elaborati e l'identità dell'autorità competente.

Motivazione

Cfr. motivazione per l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 49
Articolo 14, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorso un anno** dalla cancellazione della segnalazione **cui è correlato**, viene cancellato anch'esso, **salvo che non** sia utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorsi 3 anni a decorrere** dalla **data di** cancellazione della **corrispondente** segnalazione viene cancellato anch'esso. **I registri che comprendono la storia delle segnalazioni devono essere cancellati dopo 3 anni a decorrere dalla data di cancellazione della corrispondente segnalazione. I registri possono essere tenuti per un periodo più lungo qualora** ciò sia utile per procedure di controllo in corso.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento 50
Articolo 14, paragrafo 4, comma 1

4. Le autorità nazionali competenti, **in particolare quelle** incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, hanno il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

4. Le autorità nazionali competenti incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, **compreso il monitoraggio interno effettuato dal superiore gerarchico del responsabile del trattamento dei dati o in caso di procedimento giudiziario**, hanno il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 51
Articolo 14, paragrafo 5

5. La Commissione ha il diritto di accedere ai registri soltanto per garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

5. La Commissione ha il diritto di accedere ai registri soltanto per garantire **la legittima elaborazione**, il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

Motivazione

La Commissione deve avere accesso ai registri a livello centrale nel suo ruolo di "custode dei trattati" e non nel suo ruolo di "gestore operativo". L'aggiunta proposta garantisce che non vi siano dubbi su ciò che la Commissione può fare qualora i registri indichino alcune discrepanze, per esempio come è successo per Eurodac (dove le statistiche indicavano un elevatissimo numero di ricerche speciali ingiustificate e la Commissione non era sicura degli eventuali passi da compiere).

Emendamento 52
Articolo 14, paragrafo 6

6. Il garante europeo della protezione dei dati ha il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità delle attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione, e la sicurezza

6. Il garante europeo della protezione dei dati ha il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità delle attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione, la sicurezza dei

dei dati.

dati *e l'integrità dei dati*.

Motivazione

L'aggiunta è proposta dal Garante europeo della protezione dei dati; (pag. 21 del suo parere) per consentirgli di monitorare la liceità delle operazioni di elaborazione dati.

Emendamento 53
Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

Campagna d'informazione

Mentre viene reso operativo il SIS II, la Commissione lancia una campagna d'informazione per il pubblico circa gli obiettivi perseguiti, i dati archiviati e le autorità con accesso al SIS II, nonché i diritti dei singoli. Tali campagne sono effettuate periodicamente.

Motivazione

Cfr. motivazione al nuovo articolo 11 quater. Un modello da seguire potrebbe essere la campagna d'informazione su "Diritti dei passeggeri aerei" con i relativi manifesti negli aeroporti (cfr. anche http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/info_en.htm).

Emendamento 54
Articolo 16, paragrafo 2

2. Lo Stato membro della segnalazione **può** inserire una traduzione, in una o più lingue ufficiali **delle istituzioni** dell'Unione europea, dei dati di cui al paragrafo 1 e/o del mandato d'arresto europeo originale.

2. Lo Stato membro della segnalazione **dovrebbe** inserire una traduzione, **nella lingua del luogo in cui si trova la persona ricercata ove noto, oppure** in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea, dei dati di cui al paragrafo 1 e/o del mandato d'arresto europeo originale.

Motivazione

Da un punto di vista generale, il SIS dovrà essere utilizzato per i mandati di arresto europei nello stesso modo per cui è utilizzato per ogni altra segnalazione. Ciò significa che la ricerca effettuata, per esempio da un agente di polizia durante un controllo, può portare a un'informazione accertata (hit). Per tale motivo occorre che i dati che identificano una persona siano costituiti non solo dalla copia dell'originale del mandato, ma siano anche in possesso del SIS II, come ogni altro tipo di dato. Il relatore non propone quindi la modifica delle articolo 16, paragrafo 1, tuttavia è d'accordo con la conservazione della copia

dell'originale del mandato d'arresto al fine di facilitare il procedimento giudiziario. In merito alle lingue non esistono "lingue ufficiali delle istituzioni", tutte le lingue dell'UE sono lingue delle istituzioni. Per facilitare il funzionamento dei mandati di arresto europei sarebbe opportuno avere a disposizione il mandato in diverse lingue fin dal momento in cui esso è immesso nel circuito SIS II.

Emendamento 55
Articolo 17, paragrafo 2

2. Lo Stato membro della segnalazione **può** inserire una traduzione, in una o più lingue ufficiali **delle istituzioni** dell'Unione europea, dei dati complementari di cui al paragrafo 1.

2. Lo Stato membro della segnalazione **dovrebbe** inserire una traduzione, **nella lingua del luogo in cui si trova la persona ricercata ove noto, oppure** in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea, dei dati complementari di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Si segue lo stesso ragionamento utilizzato per il mandato di arresto europeo.

Emendamento 56
Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

a) polizia e autorità di frontiera, in vista dell'arresto;

a) polizia e autorità di frontiera, in vista dell'arresto, **quali notificate alla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al codice comunitario per l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontaliero Schengen);**

Motivazione

Il riferimento al codice frontaliero Schengen consente di definire chiaramente le autorità responsabili.

Emendamento 57
Articolo 19, paragrafo 2

2. Le segnalazioni a scopo di arresto e i dati complementari di cui agli articoli 16 e 17 sono cancellati automaticamente allo scadere di **10 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. **Lo Stato membro che ha**

2. Le segnalazioni a scopo di arresto e i dati complementari di cui agli articoli 16 e 17 sono cancellati automaticamente allo scadere di **5 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. **Qualora al termine di detto periodo**

inserito i dati nel SIS II può decidere di conservarli nel sistema in quanto necessari agli scopi per i quali erano stati introdotti.

continuino a ricorrere le condizioni previste, lo Stato membro interessato effettua una nuova segnalazione.

Motivazione

Un periodo decennale è considerato eccessivo dall'autorità comune di controllo (punto 11). Il GEPD, da parte sua, esige un motivo serio per la proroga dei periodi di conservazione dei dati. Attualmente il periodo previsto per il riesame è di tre anni e un periodo di cinque anni sarebbe una soluzione di compromesso.

Emendamento 58

Articolo 21, paragrafo 1, comma 2

L'indicatore di validità va apposto quanto prima e, **se possibile**, entro sette giorni dall'avvenuta segnalazione nel SIS II.

L'indicatore di validità va apposto quanto prima e entro sette giorni dall'avvenuta segnalazione nel SIS II.

Emendamento 59

Articolo 22

La segnalazione introdotta nel SIS II a scopo di arresto e consegna ha lo stesso effetto, **con riguardo alla linea di condotta da seguire**, di un mandato d'arresto europeo emesso a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.

La segnalazione introdotta nel SIS II a scopo di arresto e consegna **si prefigura come e** ha lo stesso effetto di un mandato d'arresto europeo emesso a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di semplificare il testo.

Emendamento 60

Capitolo V, titolo

Segnalazione **di** persone **a scopo di tutela o prevenzione di minacce**

Segnalazione **su** persone **scomparse**

Emendamento 61

Articolo 23, paragrafo 1

1. Gli Stati membri introducono nel SIS II le segnalazioni **di** persone scomparse **o di**

1. Gli Stati membri, **su richiesta dell'autorità amministrativa o giudiziaria**

persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste sotto protezione su richiesta dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente.

competente, introducono nel SIS II le segnalazioni *relative a*:

a) persone scomparse al fine di accertare il luogo in cui si trovano;

b) minori scomparsi, onde garantirne la sicurezza;

c) persone che per prevenire minacce devono essere poste sotto protezione oppure internate in cliniche psichiatriche.

Motivazione

Il termine provvisoriamente è un errore del testo inglese, in francese il testo del CAAS è "devono essere poste provvisoriamente in sicurezza".

Emendamento 62 Articolo 23, paragrafo 2

2. Le segnalazioni di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i minori scomparsi e le persone che devono essere internate per decisione di un'autorità competente.

22. La segnalazione è introdotta con un riferimento preciso a una delle categorie di persone di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 in cui va classificata la persona in questione.

Emendamento 63 Articolo 23 bis (nuovo)

Articolo 23 bis

Dati supplementari sulle persone scomparse

Oltre ai dati di cui all'articolo 23, lo Stato membro autore della segnalazione inserisce nel SIS II i dati seguenti relativi alle persone scomparse:

a) in relazione ai minori scomparsi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), ove disponibile, una descrizione delle circostanze e segnatamente se si tratta di una sottrazione ad opera di un genitore, di un sequestro a fini criminali o di una fuga;

b) in relazione a persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), ogni informazione specifica da un punto di vista medico che possa essere resa immediatamente disponibile alle autorità abilitate all'accesso.

Emendamento 64
Articolo 24, paragrafo 1

1. La polizia e le autorità di frontiera hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 23 allo scopo di ***porre*** l'interessato ***sotto protezione*** ovvero rintracciare la persona scomparsa.

1. La polizia e le autorità di frontiera, ***in conformità della notifica alla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al codice comunitario per l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontaliero Schengen)*** hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 23 allo scopo di ***internare*** l'interessato ***in una clinica psichiatrica*** ovvero rintracciare la persona scomparsa.

Motivazione

Con il rimando al codice frontaliero di Schengen sono chiaramente definite le autorità responsabili.

Emendamento 65
Articolo 24, paragrafo 2

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 23, nell'assolvimento dei loro compiti, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l'azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 23, nell'assolvimento dei loro compiti ***e alla luce dello scopo della segnalazione***, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l'azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

Motivazione

Il principio di base è che i dati possono essere utilizzati soltanto ai fini della segnalazione. I compiti delle autorità giudiziarie abilitate ad accedervi devono pertanto limitarsi alla finalità della segnalazione al SIS II e non vanno estesi ad altri usi previsti dalla legislazione nazionale. La precisazione è stata suggerita dall'autorità comune di controllo durante la

discussione sulle iniziative della Spagna, ma non è stato però accolta (cfr. SCHAC 2513/02, pag. 3).

Emendamento 66
Articolo 25, paragrafo 1

1. Le segnalazioni di persone ***a scopo di tutela o prevenzione di minacce*** sono cancellate non appena l'interessato è posto sotto protezione.

1. Le segnalazioni di persone ***scomparse*** sono cancellate non appena l'interessato è ***rintracciato e/o*** posto sotto protezione.

Emendamento 67
Articolo 25, paragrafo 2

2. Le segnalazioni di cui al paragrafo 1 sono cancellate automaticamente allo scadere di ***10 anni*** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. ***Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II può decidere di conservarla nel sistema in quanto necessaria agli scopi per i quali era stata introdotta.***

2. Le segnalazioni di cui al paragrafo 1 sono cancellate automaticamente allo scadere di ***5 anni*** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. ***Qualora al termine di detto periodo continuino a ricorrere le condizioni previste, lo Stato membro interessato effettua una nuova segnalazione.***

Motivazione

Un periodo decennale è considerato eccessivo dall'autorità comune di controllo (punto 11). Il GEPD, da parte sua, esige un motivo serio per la proroga dei periodi di conservazione dei dati. Attualmente il periodo previsto per il riesame è di tre anni e un periodo di cinque anni sarebbe una soluzione di compromesso.

Emendamento 68
Articolo 26, paragrafo 1

1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è ritrovata la persona di cui all'articolo 23 comunicano il luogo in cui quella si trova allo Stato membro della segnalazione mediante lo scambio di informazioni supplementari.

1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è ritrovata la persona di cui all'articolo 23 comunicano il luogo in cui quella si trova allo Stato membro della segnalazione mediante lo scambio di informazioni supplementari. ***Se necessario e possibile, l'autorità SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione comunica dati medici relativi alle persone segnalate in virtù dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).***

Motivazione

Un simile scambio di informazioni è previsto alla lettera b) del punto 4.5.2 del manuale SIRENE. Data la natura sensibile dei dati di tipo medico, è preferibile disciplinare la questione nella presente decisione invece di delegarla alla comitatologia. Cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento.

Emendamento 69 Articolo 26, paragrafo 2

2. Se la persona scomparsa è maggiorenne, la comunicazione ***del luogo in cui si trova*** è subordinata al suo consenso.

2. Se la persona scomparsa è maggiorenne, la comunicazione ***dei relativi dati*** è subordinata al suo consenso.

Motivazione

L'emendamento ripristina il testo dell'articolo 97 della convenzione di Schengen, che appare migliore.

Emendamento 70 Articolo 26, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato ritrovato il minore scomparso adottano le misure necessarie a garantirne la sicurezza.

Emendamento 71 Articolo 26, paragrafo 3

3. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è ritrovata la persona di cui all'articolo 23 possono, qualora la legislazione nazionale lo consenta, ***porre detta persona sotto protezione*** per impedirle di proseguire il viaggio.

3. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è ritrovata la persona di cui all'articolo 23, ***paragrafo 1, lettera c)***, possono, qualora la legislazione nazionale lo consenta, ***internare l'interessato in una clinica psichiatrica*** per impedirle di proseguire il viaggio.

Emendamento 72 Capitolo VI, titolo

Segnalazione di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 73
Articolo 27

Su richiesta dell'autorità giudiziaria competente gli Stati membri introducono nel SIS II segnalazioni ***di*** testimoni, persone citate a comparire dinanzi l'autorità giudiziaria nazionale nell'ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, ovvero ***di*** persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale ***o*** una richiesta di presentarsi per subire una pena privativa della libertà, ***e questo allo scopo di verificare il luogo di soggiorno o il domicilio di tali soggetti.***

Allo scopo di verificare il luogo di soggiorno o il domicilio di tali soggetti, gli Stati membri, ***su richiesta dell'autorità giudiziaria competente,*** introducono nel SIS II segnalazioni ***concernenti:***

- a)*** testimoni;
- b)*** persone citate a comparire dinanzi l'autorità giudiziaria nazionale nell'ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, ovvero;
- c)*** persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale;
- d)*** ***persone alle quali deve essere notificata*** una richiesta di presentarsi per subire una pena privativa della libertà.

Emendamento 74
Articolo 27, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La segnalazione è introdotta con il riferimento preciso della categoria di persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) dell'interessato.

Motivazione

Con il rimando al codice frontaliero di Schengen sono chiaramente definite le autorità responsabili.

Emendamento 75
Articolo 28, paragrafo 1

1. La polizia e le autorità di frontiera hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 27 allo scopo di *verificare* il luogo di soggiorno o il domicilio dell'interessato.

1. La polizia e le autorità di frontiera, *in conformità della notifica alla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al codice comunitario per l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontaliero Schengen)*, hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 27 allo scopo di *comunicare* il luogo di soggiorno o il domicilio dell'interessato.

Motivazione

Con il rimando al codice frontaliero di Schengen sono chiaramente definite le autorità responsabili.

Emendamento 76
Articolo 28, paragrafo 2

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 27 in quanto necessarie all'assolvimento dei loro compiti, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l'azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 27, *per gli scopi indicati nelle segnalazioni*, in quanto necessarie all'assolvimento dei loro compiti, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l'azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

Motivazione

Il principio di base è che i dati possono essere utilizzati soltanto ai fini della segnalazione. I compiti delle autorità giudiziarie abilitate ad accedervi devono pertanto limitarsi alla finalità della segnalazione al SIS II e non vanno estesi ad altri usi previsti dalla legislazione nazionale. La precisazione è stata suggerita dall'autorità comune di controllo durante la discussione sulle iniziative della Spagna, ma non è stata però accolta (cfr. SCHAC 2513/02, pag. 3).

Emendamento 77
Articolo 29, paragrafo 2

2. Le segnalazioni di cui all'articolo 27 sono cancellate automaticamente allo scadere di **10 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. **Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II può decidere di conservarla nel sistema in quanto necessaria agli scopi per i quali era stata introdotta.**

2. Le segnalazioni di cui all'articolo 27 sono cancellate automaticamente allo scadere di **5 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione. **Qualora al termine di detto periodo continuino a ricorrere le condizioni previste, lo Stato membro interessato effettua una nuova segnalazione.**

Motivazione

Un periodo decennale è considerato eccessivo dall'autorità comune di controllo (punto 11). Il GEPD, da parte sua, esige un motivo serio per la proroga dei periodi di conservazione dei dati. Attualmente il periodo previsto per il riesame è di tre anni e un periodo di cinque anni sarebbe una soluzione di compromesso.

Emendamento 78 Capitolo VII, titolo

Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di **una sorveglianza discreta o di un controllo specifico**

Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di **controllo o perquisizione**

Motivazione

I termini "sorveglianza discreta" inducono in errore: la situazione descritta non riguarda l'osservazione di una persona durante un periodo prolungato, si tratta piuttosto di una situazione in cui il soggetto è controllato e le informazioni ottenute durante il controllo sono trasmesse all'autorità responsabile della segnalazione. Si propone pertanto di usare il termine "controllo". Il "controllo specifico" si riferisce di fatto alla perquisizione. Per distinguere tra "controllo" e "controllo specifico" si propone la formulazione "perquisizione".

Emendamento 79 Articolo 31, paragrafo 1

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, allo scopo di reprimere infrazioni penali e prevenire minacce alla sicurezza pubblica, gli Stati membri introducono nel SIS II segnalazioni di persone o veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di **una sorveglianza discreta o di un controllo specifico**, nelle seguenti circostanze:

a) qualora esistano indizi concreti che la

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, allo scopo di reprimere infrazioni penali e prevenire minacce alla sicurezza pubblica, gli Stati membri introducono nel SIS II segnalazioni di persone o veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di un controllo **o di una perquisizione**, nelle seguenti circostanze:

a) qualora esistano indizi concreti che la

persona in questione intenda commettere o commetta numerosi fatti punibili di estrema gravità oppure,

b) qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.

persona in questione intenda commettere o commetta numerosi fatti punibili di estrema gravità, **reati penali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri**, oppure,

b) qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità, **di cui all'articolo 2 della convenzione Europol e relativo allegato**.

Emendamento 80
Articolo 31, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono introdurre nel SIS II segnalazioni su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza **dello Stato**, qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni di cui all'articolo 32 siano necessarie per prevenire una minaccia grave da parte dell'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna e esterna dello Stato. Lo Stato membro della segnalazione informa gli altri Stati membri mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

2. Gli Stati membri possono introdurre nel SIS II segnalazioni su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza **interna**, qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni di cui all'articolo 32 siano necessarie per prevenire una minaccia grave da parte dell'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna e esterna dello Stato. Lo Stato membro della segnalazione informa gli altri Stati membri mediante lo scambio di informazioni supplementari. **Lo scambio di informazioni di cui al presente paragrafo avviene tra autorità responsabili della sicurezza interna competenti e l'autorità SIRENE nella garanzia del corretto svolgimento della procedura di consultazione e la registrazione dei risultati ottenuti**. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

Motivazione

La disposizione è stata ripresa dal manuale SIRENE (4.1.2). La procedura è abbastanza diversa dalla situazione normale in cui tutti i contatti avvengono tramite l'autorità SIRENE e

pertanto non può essere decisa nel quadro della comitatologia. Cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento.

Emendamento 81
Articolo 32, paragrafo 1, alinea

*I. Nei casi di segnalazione ai fini di **una sorveglianza discreta**, le autorità degli Stati membri competenti a effettuare i controlli alle frontiere o altri controlli di polizia e doganali all'interno del paese possono raccogliere e trasmettere all'autorità della segnalazione tutte o parte delle seguenti informazioni:*

*I. Nei casi di segnalazione ai fini di **un controllo**, le autorità degli Stati membri competenti a effettuare i controlli alle frontiere, **notificate alla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al codice comunitario per l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontaliero Schengen)**, o altri controlli di polizia e doganali **da parte delle autorità doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario** all'interno del paese possono raccogliere e trasmettere all'autorità della segnalazione tutte o parte delle seguenti informazioni:*

Motivazione

Con il rimando al codice frontaliero di Schengen e al codice doganale comunitario sono chiaramente definite le autorità responsabili.

Emendamento 82
Articolo 32, paragrafo 1, lettera d)

d) le persone che accompagnano gli interessati o gli occupanti del veicolo;

*d) le persone che accompagnano gli interessati o gli occupanti del veicolo, **salvo in caso di trasporto pubblico**;*

Motivazione

Se possibile, i dati delle persone che si trovano "accidentalmente" nelle vicinanze non devono essere registrati e trasmessi.

Emendamento 83
Articolo 32, paragrafo 3

3. Per la raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché non sia compromesso il carattere discreto della sorveglianza **soppresso**

Motivazione

Dato che in realtà questi controlli non sono discreti, quando l'interessato sa perfettamente di essere soggetto a un controllo diventa superfluo il presente paragrafo.

Emendamento 84
Articolo 32, paragrafo 4

6. Nel quadro **del controllo specifico** di cui all'articolo 31, le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui a quell'articolo. Se la legge di uno Stato membro non lo autorizza, **il controllo specifico viene automaticamente convertito**, per quello Stato membro, in **sorveglianza discreta**.

4. Nel quadro **delle perquisizioni** di cui all'articolo 31, le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui a quell'articolo. Se la legge di uno Stato membro non lo autorizza, **le perquisizioni sono automaticamente convertite**, per quello Stato membro, in **controlli**.

Emendamento 85
Articolo 33, paragrafo 1

1. La polizia, le autorità **di frontiera** e doganali hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 31 allo scopo di effettuare **una sorveglianza discreta o un controllo specifico**.

1. La polizia, le autorità doganali **di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e le autorità di frontiera notificate alla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al codice comunitario per l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontaliero Schengen)**, hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 31 allo scopo di effettuare un controllo **o una**

perquisizione specifici.

Motivazione

Con il rimando al codice frontaliero di Schengen e al codice doganale comunitario sono chiaramente definite le autorità responsabili.

Emendamento 86
Articolo 33, paragrafo 2

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 31, nell'assolvimento dei loro compiti, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l'azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 31, **per gli scopi indicati nelle segnalazioni e** nell'assolvimento dei loro compiti, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l'azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

Motivazione

Il principio di base è che i dati possono essere utilizzati soltanto ai fini della segnalazione. I compiti delle autorità giudiziarie abilitate ad accedervi devono pertanto limitarsi alla finalità della segnalazione al SIS II e non vanno estesi ad altri usi previsti dalla legislazione nazionale. La precisazione è stata suggerita dall'autorità comune di controllo durante la discussione sulle iniziative della Spagna, ma non è stato però accolta (cfr. SCHAC 2513/02, pag. 3).

Emendamento 87
Articolo 34, paragrafo 1

1. Le segnalazioni di persone di cui all'articolo 31 sono cancellate automaticamente allo scadere di **3 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione.

1. Le segnalazioni di persone di cui all'articolo 31 sono cancellate automaticamente allo scadere di **un anno** dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione.

Motivazione

Attualmente l'articolo 112, paragrafo 1, CAAS prevede che i dati siano riesaminati dopo un anno. La Commissione propone un periodo di conservazione massimo di tre anni. I garanti della protezione dei dati considerano "eccessiva" la proroga dei periodi di conservazione dei dati.

Emendamento 88
Articolo 34, paragrafo 3

3. Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel sistema può decidere di conservarla nel SIS II in quanto necessaria agli scopi per i quali era stata introdotta.

3. Qualora al termine di detto periodo continuino a ricorrere le condizioni previste, lo Stato membro interessato effettua una nuova segnalazione.

Emendamento 89
Capitolo VII bis (nuovo)

Segnalazione di persone e oggetti ai fini di sorveglianza discreta

Emendamento 90
Articolo 34 bis (nuovo)

Articolo 34 bis

Obiettivi e condizioni delle segnalazioni ai fini dell'inserimento

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, allo scopo di reprimere infrazioni penali e prevenire minacce alla sicurezza pubblica, gli Stati membri introducono nel SIS II segnalazioni di persone o veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di una sorveglianza discreta qualora esistano indizi concreti che la persona in questione ha commesso o esistano indizi che permettano di supporre che commetterà in avvenire fatti punibili di estrema gravità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

2. Gli Stati membri possono introdurre nel SIS II segnalazioni su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza interna, qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni di cui all'articolo 32 siano necessarie per

prevenire una minaccia grave da parte dell'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna e esterna dello Stato. Lo Stato membro della segnalazione informa gli altri Stati membri mediante lo scambio di informazioni supplementari. Lo scambio di informazioni di cui al presente paragrafo avviene tra autorità responsabili della sicurezza interna competenti e l'autorità SIRENE nella garanzia del corretto svolgimento della procedura di consultazione e la registrazione dei risultati ottenuti. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

Emendamento 91
Articolo 34 ter (nuovo)

Articolo 34 ter

Raccolta e scambio delle informazioni supplementari relative alle segnalazioni

1. Nei casi di segnalazione ai fini di una sorveglianza discreta, le autorità degli Stati membri competenti a effettuare i controlli alle frontiere, notificate alla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al codice comunitario per l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontaliero Schengen), o altri controlli di polizia e doganali da parte delle autorità doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, possono raccogliere e trasmettere all'autorità della segnalazione tutte o parte delle seguenti informazioni:

a) il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati;

- b) il luogo, il momento o il motivo del controllo;*
- c) l'itinerario e la destinazione del viaggio;*
- d) le persone che accompagnano gli interessati o gli occupanti del veicolo, se si tratta di un veicolo privato;*
- e) il veicolo usato;*
- f) gli oggetti trasportati;*
- g) le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.*

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

3. Per la raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché non sia compromesso il carattere discreto della sorveglianza.

Emendamento 92
Articolo 34 quater (nuovo)

Articolo 34 quater

Autorità con diritto di accedere alle segnalazioni

La polizia, le autorità doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e le autorità di frontiera notificate alla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al codice comunitario per l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontaliero Schengen), hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 31 allo

scopo di effettuare una sorveglianza discreta o un controllo specifico.

Emendamento 93
Articolo 34 quinquies (nuovo)

Articolo 34 quinquies

Termini di conservazione delle segnalazioni

- 1. Le segnalazioni di cui all'articolo 34 bis sono cancellate automaticamente dopo un anno dalla data in cui è assunta la decisione di effettuare la segnalazione.**
- 2. Qualora al termine di detto periodo continuino a ricorrere le condizioni previste, lo Stato membro interessato effettua una nuova segnalazione.**
- 3. Gli Stati membri sono informati sistematicamente, un mese prima, della cancellazione automatica della segnalazione dal sistema.**

Emendamento 94
Articolo 35, paragrafo 2

2. La Commissione definisce le modalità tecniche per introdurre i dati contenuti nelle segnalazioni di cui al paragrafo 1 e accedervi, a norma dell'articolo **60**.

2. La Commissione definisce le modalità tecniche per introdurre i dati contenuti nelle segnalazioni di cui al paragrafo 1 e accedervi, a norma dell'articolo **61**.

Emendamento 95
Articolo 37, paragrafo 1

1. La polizia, le autorità **di frontiera e** doganali hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 35 allo scopo di sequestrare l'oggetto.

1. La polizia, le autorità doganali **di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e le autorità di frontiera notificate alla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del**

Consiglio, relativo al codice comunitario per l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontaliero Schengen), hanno il diritto di accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 35 allo scopo di sequestrare l'oggetto.

Motivazione

Con il rimando al codice frontaliero di Schengen e al codice doganale comunitario sono chiaramente definite le autorità responsabili.

Emendamento 96
Articolo 37, paragrafo 2

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 35, nell'assolvimento dei loro compiti, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l'azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

2. Possono accedere alle segnalazioni di cui all'articolo 35, **per gli scopi indicati nelle segnalazioni e** nell'assolvimento dei loro compiti, le autorità giudiziarie nazionali, tra cui gli organi pubblici che promuovono l'azione penale e le indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa.

Motivazione

Il principio di base è che i dati possono essere utilizzati soltanto ai fini della segnalazione. I compiti delle autorità giudiziarie abilitate ad accedervi devono pertanto limitarsi alla finalità della segnalazione al SIS II e non vanno estesi ad altri usi previsti dalla legislazione nazionale. La precisazione è stata suggerita dall'autorità comune di controllo durante la discussione sulle iniziative della Spagna, ma non è stato però accolta (cfr. SCHAC 2513/02, pag. 3).

Emendamento 97
Articolo 38, paragrafo 4

4. Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II può decidere di conservarla nel sistema oltre i termini di conservazione di cui ai paragrafi 2 e 3, in quanto necessaria agli scopi per i quali era stata introdotta.

4. Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II può decidere di conservarla nel sistema oltre i termini di conservazione di cui ai paragrafi 2 e 3, in quanto necessaria agli scopi per i quali era stata introdotta. ***Qualora al termine di detto periodo continuino a ricorrere le condizioni previste, lo Stato membro interessato effettua una nuova segnalazione.***

Emendamento 98
Articolo 39, paragrafo 1, lettera m)

m) connessioni con altre segnalazioni già elaborate nel SIS II.

m) connessioni con altre segnalazioni già elaborate nel SIS II ***a norma dell'articolo 46.***

Motivazione

Aggiunta a fini di maggiore chiarezza.

Emendamento 99
Articolo 39, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Non sono autorizzate altre informazioni, in particolare i dati elencati all'articolo 6, paragrafo 1, della proposta di decisione quadro del Consiglio [relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria penale].

Motivazione

La disposizione esclude il trattamento dei dati sensibili. Una disposizione in tal senso è già contenuta all'articolo 94, paragrafo 3, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAAS). Mentre la CAAS si riferisce alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981, l'emendamento utilizza come riferimento il corrispondente strumento giuridico comunitario. L'aggiunta è importante, in particolare, perché le categorie di dati contengono concetti tanto ampi come i "segni fisici particolari, obiettivi e inalterabili"

Emendamento 100
Articolo 39 bis (nuovo)

Articolo 39 bis

*Norme specifiche in materia di fotografie
e di impronte digitali*

1. A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere d) ed e), le fotografie e le impronte digitali possono essere utilizzate soltanto nelle circostanze seguenti:

a) a norma del paragrafo 1 le segnalazioni possono contenere fotografie e impronte digitali solo quando sia stato effettuato uno speciale controllo di qualità per accertare se esse rispondano a un criterio minimo di qualità dei dati, da stabilire a norma dell'articolo 61;

b) le fotografie e le impronte digitali possono essere utilizzate solo per confermare l'identificazione del cittadino di un paese terzo sulla base di una ricerca alfanumerica.

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede disposizioni sulla fonte o sull'utilizzo di dati biometrici. Considerata la sensibilità dei dati biometrici, il relatore ritiene importante colmare questa lacuna.

Per quanto riguarda il suggerimento contenuto in a): la disposizione cerca di affrontare le preoccupazioni espresse dal GEPD (pag. 9 del suo parere) nonché dal GL articolo 29 (pag. 14) in merito alla provenienza dei dati biometrici.

Per quanto riguarda il suggerimento contenuto in b): è un suggerimento del GL articolo 29 (pag. 14). La Commissione stessa, in occasione della riunione LIBE del 23 novembre 2005, ha confermato inoltre che l'intento non è quello di effettuare consultazioni sulla base dei dati biometrici e ha individuato la procedura descritta nell'emendamento con quella che sarà utilizzata. L'approccio è delineato altresì nella comunicazione della Commissione sull'interoperabilità (COM(2005)0597, pag. 7). Vedasi anche le conclusioni della Presidenza del Consiglio del giugno 2004.

Emendamento 101
Articolo 40, paragrafo 1

1. Possono trattare i dati inseriti nel SIS II a norma della presente decisione soltanto le autorità nazionali competenti e per le finalità definite dagli Stati membri

1. Possono trattare i dati inseriti nel SIS II a norma della presente decisione soltanto le autorità nazionali competenti e per le finalità definite dagli Stati membri

conformemente alla presente decisione.

conformemente alla presente decisione.

Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme alla presente decisione sarà considerata una sua violazione e uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale dello Stato membro.

Motivazione

L'ultima parte della disposizione è prevista nell'attuale CAAS (articolo 102, paragrafo 5), ma la Commissione non l'ha inserita nella presente proposta. Occorre tuttavia mantenere la disposizione.

Emendamento 102 Articolo 40, paragrafo 3

3. L'accesso ai dati del SIS II è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali e riservato al personale debitamente autorizzato.

3. L'accesso ai dati del SIS II è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali e riservato al personale debitamente autorizzato. ***Tale personale può accedere solo ai dati che siano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformità con la presente decisione. Le autorità nazionali tengono un elenco aggiornato delle persone che hanno diritto di accedere al SIS II.***

Motivazione

La prima parte dell'emendamento è mutuata dalla proposta VIS (COM(2004)0835; cfr. articolo 4) della Commissione e costituisce un utile supplemento. La seconda parte è raccomandata dal GEPD (cfr. pag. 11 del suo parere).

Emendamento 103 Articolo 40, paragrafo 4

4. Ogni Stato membro conserva e trasmette alla Commissione un elenco aggiornato delle autorità nazionali abilitate a trattare i dati SIS II. L'elenco specifica, per singola autorità, quale categoria di dati è abilitata a trattare, per quali finalità e chi deve essere considerato il responsabile del trattamento, quindi la Commissione lo trasmette al garante europeo della protezione dei dati.

4. Ogni Stato membro conserva e trasmette alla Commissione un elenco aggiornato delle autorità nazionali abilitate a trattare i dati SIS II ***e qualsiasi sua modifica.*** L'elenco specifica, per singola autorità, quale categoria di dati è abilitata a trattare, per quali finalità e chi deve essere considerato il responsabile del trattamento, quindi la Commissione lo trasmette al

La Commissione provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

garante europeo della protezione dei dati.
La Commissione provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Essa tiene inoltre una versione elettronica costantemente aggiornata dell'elenco sul proprio sito web.

Motivazione

*Quanto alla prima parte dell'emendamento: è importante che gli Stati membri trasmettano un "elenco aggiornato", ma anche che essi indichino eventuali modifiche venutesi a creare.
Quanto alla seconda parte dell'emendamento: per una questione di trasparenza e controllo, è importante garantire che non solo possa essere consultato l'elenco pubblicato annualmente, ma anche che questo sia aggiornato in ogni momento. La semplice pubblicazione di un elenco sul suo sito web non dovrebbe costituire un onere eccessivo per la Commissione.*

Emendamento 104 Articolo 42, paragrafo 1

1. Salvo per la copia dei dati del CS-SIS di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i dati elaborati nel SIS II possono essere duplicati soltanto per fini tecnici e se tale copia è necessaria affinché le autorità nazionali competenti accedano ai dati conformemente alla presente decisione.

1. Salvo per la copia dei dati del CS-SIS di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i dati elaborati nel SIS II possono essere duplicati soltanto per fini tecnici e se tale copia è necessaria affinché le autorità nazionali competenti accedano ai dati conformemente alla presente decisione ***e purché tutte le disposizioni della presente decisione si applichino anche per quanto riguarda tali copie.***

Motivazione

In base all'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri sono autorizzati a detenere una copia nazionale dei dati come sistema di appoggio. I dati contenuti in questa copia nazionale dovranno essere aggiornati dal sistema centrale. Se alcuni Stati membri avranno bisogno di più di una copia nazionale, si rende necessario contemplare tale possibilità solo purché esse siano costantemente on line, e cioè che il loro contenuto sia sempre identico a quello presente nel sistema centrale. Altra condizione è che vi si applichino analogamente le altre disposizioni della presente decisione.

Emendamento 105 Articolo 42, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le copie per fini tecnici di cui al paragrafo 1, che portano all'archiviazione

di dati off-line, non potranno più essere effettuate un anno dopo l'inizio delle operazioni del sistema d'informazione visti. Fino a tale data, gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di queste copie, lo mettono a disposizione dei garanti nazionali della protezione dei dati e assicurano che tutte le disposizioni del presente regolamento siano applicate anche per quanto riguarda tali copie.

Motivazione

Le copie che non sono costantemente on-line, come i CD, devono essere gradualmente eliminate. Attualmente esse sono utilizzate principalmente dai consolati nei paesi terzi. Con l'avvio delle operazioni del VIS, tutti questi consolati dovranno essere dotati però di un'adeguata infrastruttura informatica. Non sarà più quindi necessario utilizzare CD, che sollevano numerose questioni di sicurezza (possono essere rubati; vengono utilizzati dati non aggiornati al momento del rilascio dei visti, ecc.). Nel frattempo, occorre definire garanzie per il loro uso (cfr. anche ACC, pag. 13).

Emendamento 106 Articolo 43, paragrafo 1

1. Lo Stato membro che inserisce dati nel SIS II è responsabile della liceità del trattamento, dell'esattezza dei dati e della loro attualità.

1. Lo Stato membro che inserisce dati nel SIS II è responsabile della liceità del trattamento, dell'esattezza dei dati e della loro attualità. ***A tal fine, le autorità responsabili per le segnalazioni a norma della presente decisione mettono a punto procedure formali e scritte.***

Motivazione

In una ispezione sulle segnalazioni ex articolo 96, l'ACC ha esaminato se esista una descrizione formale della procedura da seguire per il trattamento di questi dati nel SIS e garantire che i dati siano accurati, aggiornati e legittimi. I risultati hanno evidenziato che in vari casi queste procedure non esistono. L'ACC ha raccomandato quindi la messa a punto di tali procedure (relazione ACC sulle segnalazioni ex articolo 96, pagg. 6 e 9).

Emendamento 107 Articolo 43, paragrafo 3

3. Se uno Stato membro che non ha inserito i dati è in possesso di indizi in base ai quali detti dati contengono errori o sono stati

3. Se uno Stato membro che non ha inserito i dati è in possesso di indizi in base ai quali detti dati contengono errori o sono stati

oggetto di trattamento illecito, avverte quanto prima, *e se possibile* entro 10 giorni dacché ha rilevato gli indizi, lo Stato membro che ha inserito i dati mediante lo scambio di informazioni supplementari. Lo Stato membro che ha introdotto i dati li verifica e se necessario li modifica, li completa, li rettifica o li cancella. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

oggetto di trattamento illecito, avverte quanto prima, entro 10 giorni dacché ha rilevato gli indizi, lo Stato membro che ha inserito i dati mediante lo scambio di informazioni supplementari. Lo Stato membro che ha introdotto i dati li verifica e se necessario li modifica, li completa, li rettifica o li cancella. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

Motivazione

È molto importante per l'efficace funzionamento del SIS II che i dati siano accurati e legittimamente trattati. Gli Stati membri dovrebbero quindi ovviare rapidamente ai problemi. L'espressione "se possibile" potrebbe ostacolarlo. Dieci giorni sono un periodo ragionevole che occorrerebbe rispettare.

Emendamento 108 Articolo 43, paragrafo 4

4. Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo sulla correzione dei dati, **uno di** essi **può sottoporre** il caso al garante europeo della protezione dei dati che agisce in qualità di mediatore.

4. Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo sulla correzione dei dati, essi **sottoporranno** il caso al garante europeo della protezione dei dati che agisce in qualità di mediatore, **congiuntamente alle autorità nazionali di controllo interessate.**

Motivazione

Quanto alla prima parte dell'emendamento: in base all'attuale Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è obbligatorio sottoporre tali problemi all'ACC. Come scrive quest'ultima: "Considerati gli interessi in causa per quanto riguarda tali dati, dovrà esistere l'obbligo di sottoporre al garante qualsiasi controversia in relazione alla qualità di tali dati." (pag. 17 del suo parere).

Quanto alla seconda parte: poiché il GEPD e le autorità nazionali di controllo dovrebbero avere la "responsabilità comune" di controllare il SIS II (cfr. articolo 31 ter proposto), essi dovrebbero altresì trattare questi conflitti congiuntamente.

Emendamento 109 Articolo 43, paragrafo 5

5. Gli Stati membri scambiano informazioni supplementari per mantenere

5. Gli Stati membri scambiano informazioni supplementari per mantenere

accuratamente distinte, nel SIS II, segnalazioni di persone diverse aventi caratteristiche comuni. **Le** modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari **sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.**

accuratamente distinte, nel SIS II, segnalazioni di persone diverse aventi caratteristiche comuni. **Prima di effettuare una segnalazione, occorre applicare la seguente procedura per quanto riguarda le** modalità di questo scambio di informazioni supplementari:

a) qualora da una richiesta di segnalazione risulti registrata nel SIS una persona che possiede gli stessi criteri obbligatori di identità (nome, cognome, data di nascita), si dovrà, prima di convalidare tale segnalazione, effettuare una verifica;

b) l'autorità SIRENE si mette in relazione con il servizio richiedente allo scopo di verificare se si tratta della stessa persona;

c) se da tale verifica dovesse risultare che si tratta della stessa persona, l'autorità SIRENE applicherà la procedura per l'inserimento di segnalazioni molteplici definita al paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'autorità SIRENE convaliderà la domanda di segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare qualsiasi identificazione errata.

Motivazione

L'attuale proposta della Commissione abroga il regolamento 378/2004 (cfr. articolo 37 del presente regolamento) che prevede la modifica del manuale SIRENE tramite la procedura di comitatologia. Tutti i riferimenti al manuale SIRENE del presente regolamento contengono invece un riferimento trasversale al comitato di cui all'articolo 35. Il regolamento 378/2004 è quindi inserito de facto nel presente testo. Nel suo parere (P5_TA(2003)0391 e 0392, approvato il 23.9.2003) sulle iniziative greche che hanno portato all'adozione del regolamento 378/2004, il Parlamento ha chiesto che le parti sensibili del manuale SIRENE non fossero modificate attraverso la procedura di comitatologia, ma attraverso la procedura legislativa. Di conseguenza, vengono inserite nell'attuale testo giuridico varie parti dell'attuale manuale SIRENE.

Emendamento 110

Articolo 43, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri procedono a uno scambio di informazioni supplementari qualora una persona sostenga di non

essere la persona oggetto della segnalazione. Se da tale verifica dovesse risultare che si tratta di due persone diverse, tale persona viene informata in merito alle disposizioni di cui all'articolo 44.

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede alcuna disposizione nel caso in cui qualcuno sia sottoposto a controllo, ma sostenga di non essere la persona interessata (l'articolo 44 tratta i casi in cui sia noto l'abuso di un'identità; l'articolo 43, paragrafo 5, tratta le misure precedenti l'effettuazione di una segnalazione).

Emendamento 111

Articolo 43, paragrafo 6, comma 3

Le regole sulla compatibilità delle segnalazioni e l'ordine di priorità fra categorie di segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo **61**.

Le regole sulla compatibilità delle segnalazioni e l'ordine di priorità fra categorie di segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo **60**.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 60.

Emendamento 112

Articolo 43, paragrafo 7

7. Lo Stato membro che li ha immessi riesamina almeno **una volta l'anno** i dati conservati nel SIS II. Gli Stati membri possono fissare termini più brevi per tale riesame.

7. Lo Stato membro che li ha immessi riesamina almeno **ogni due anni** i dati conservati nel SIS II. Gli Stati membri possono fissare termini più brevi per tale riesame. ***Gli Stati membri possono documentare i riesami, compresi i motivi per la conservazione, e le statistiche sulla percentuale delle segnalazioni custodite e di quelle nuove, inserite a norma degli articoli 19, paragrafo 3, 25, paragrafo 2, 29, paragrafo 2, 34, paragrafo 3 e 28, paragrafo 4.***

Motivazione

Quanto alla prima parte dell'emendamento: al fine di evitare un approccio eccessivamente burocratico, si propone di tenere un riesame ogni due anni. Il periodo di due anni costituirebbe un compromesso fra il periodo di un anno, proposto dalla Commissione, e

quello di tre anni, attualmente previsto dall'articolo 112, paragrafo 1 della CAAS.
Quanto alla seconda parte dell'emendamento: l'ACC ha evidenziato nel suo parere che in vari Stati membri il periodo di conservazione è "normalmente prorogato" (pag. 11 del parere). Tale approccio sembrerebbe in contraddizione con il principio che prevede la singola valutazione di ogni caso per verificare se la segnalazione debba rimanere nel sistema. L'ACC ha inoltre suggerito di aggiungere la condizione proposta in questa sede di documentare i riesami (pag. 12 del suo parere).

Emendamento 113
Articolo 45, paragrafo 1, comma 2

Uno Stato membro può aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione introdotta nel SIS II quando la reputi incompatibile con il proprio diritto, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali.

Uno Stato membro può aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione introdotta nel SIS II quando la reputi incompatibile con il proprio diritto, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali. **L'indicatore di validità va apposto quanto prima e, se possibile, entro sette giorni dall'avvenuta segnalazione nel SIS II.**

Motivazione

La disposizione è stata soppressa dall'articolo 21, paragrafo 1, e viene aggiunta in questa sede. Cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 21, paragrafo 1.

Emendamento 114
Articolo 45, paragrafo 2

2. Per poter decidere se apporre o meno un indicatore, tutti gli Stati membri sono automaticamente informati tramite il SIS II di ogni nuova segnalazione introdotta a norma **dell'articolo 15 e dei dati complementari introdotti a norma degli articoli 16 e 17.**

Lo Stato membro che introduce una segnalazione a norma degli articoli 23 e 31 ne informa gli altri Stati membri mediante lo scambio di informazioni supplementari. Le modalità precise di questo scambio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 61 e inserite nel manuale SIRENE.

2. Per poter decidere se apporre o meno un indicatore, tutti gli Stati membri sono automaticamente informati tramite il SIS II di ogni nuova segnalazione introdotta a norma **della presente decisione.**

Motivazione

Non sussistono motivi per mantenere due procedure differenti, coma attualmente previsto nei

commi 1 e 2 del paragrafo 2.

Emendamento 115
Articolo 46, paragrafo 3

3. Creare una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nella presente decisione. Le autorità che non hanno il diritto di accedere a certe categorie di segnalazioni non **accedono alle connessioni verso quelle categorie.**

3. Creare una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nella presente decisione. Le autorità che non hanno il diritto di accedere a certe categorie di segnalazioni non **hanno diritto a visualizzare la connessione alla segnalazione cui non hanno accesso.**

Emendamento 116
Articolo 46, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Tutte le connessioni hanno chiari requisiti operativi.

Emendamento 117
Articolo 46, paragrafo 4

4. Uno Stato membro **può adottare** necessarie disposizioni affinché **dal suo territorio nazionale** non sia possibile accedere a una connessione fra segnalazioni quando la reputi incompatibile con il proprio diritto o i propri obblighi internazionali.

4. Uno Stato membro **adotta le** necessarie disposizioni affinché **da parte delle sue autorità nazionali** non sia possibile accedere a una connessione fra segnalazioni **creata da un altro Stato membro** quando la reputi incompatibile con il proprio diritto o i propri obblighi internazionali.

Emendamento 118
Articolo 46, paragrafo 5

5. Le modalità tecniche per interconnettere le segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo **60**.

5. Le modalità tecniche per interconnettere le segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo **61**.

Emendamento 119
Articolo 47, paragrafo 1

1. Le informazioni supplementari

1. Le informazioni supplementari

trasmesse da un altro Stato membro sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse. Sono conservate negli schedari nazionali fintanto che la segnalazione cui si riferiscono è conservata nel SIS II. Gli Stati membri possono decidere di conservarle più a lungo *se* necessario agli scopi per i quali sono state trasmesse. Le informazioni supplementari sono in ogni caso cancellate al massimo un anno dopo che è stata **cancellata** dal SIS II la segnalazione cui si riferiscono.

trasmesse da un altro Stato membro sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse. Sono conservate negli schedari nazionali fintanto che la segnalazione cui si riferiscono è conservata nel SIS II. Gli Stati membri possono decidere di conservarle più a lungo **solo per il tempo** necessario agli scopi per i quali sono state trasmesse. Le informazioni supplementari sono in ogni caso cancellate al massimo un anno dopo che è stata **eliminata** dal SIS II la segnalazione cui si riferiscono.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che i dati possono essere custoditi solo per il tempo strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi.

Emendamento 120 Articolo 48, paragrafo 1

1. **Salvo se espressamente disposto dal diritto dell'Unione europea, i** dati personali trattati nel SIS II in applicazione della presente decisione non sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione.

1. **I** dati personali trattati nel SIS II in applicazione della presente decisione non sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione.

Emendamento 121 Articolo 48, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, è data facoltà di trasferire dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ***nell'ambito di un accordo con l'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria che garantisca*** un adeguato livello di protezione dei dati ***personali trasferiti, previo consenso dello Stato membro che ha introdotto i dati nel SIS II.***

2. In deroga al paragrafo 1, è data facoltà di trasferire dati personali ***di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera e)*** a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, ***ove ciò sia previsto esplicitamente in una disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere b), c) o d), del trattato sull'Unione europea che espressamente istituisca un obbligo o un'autorizzazione, se il trasferimento è necessario ai fini per i quali i dati sono trasmessi e se nel paese terzo o nei paesi terzi cui i dati siano trasmessi è garantito*** un adeguato livello di protezione dei dati. ***Lo Stato membro***

della segnalazione nel SIS II dà la sua autorizzazione previa a detto trasferimento.

La trasmissione avviene a norma delle disposizioni dell'articolo 15 della decisione quadro del Consiglio XX [relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale]. La Commissione inserisce un capitolo sull'uso delle disposizioni del presente articolo nelle sue relazioni a norma dell'articolo 59, paragrafi 3 e 4.

Emendamento 122
Articolo 49, titolo

Applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati

Protezione dei dati personali

Emendamento 123
Articolo 49

I dati personali trattati in applicazione della presente decisione sono protetti a norma della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e successive modifiche.

1. La decisione quadro del Consiglio XX/XXXX [relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria] si applicata al trattamento dei dati personali a norma della presente decisione.

2. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione effettuato a norma della presente decisione rispetta il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

3. Il trattamento dei dati personali da

parte di Europol effettuato a norma della presente decisione rispetta la convenzione Europol.

Emendamento 124
Articolo 50, paragrafo 1, alinea

1. Alla persona i cui dati debbano essere elaborati nel SIS II in applicazione della presente decisione sono fornite, su sua richiesta, le seguenti informazioni:

1. Alla persona i cui dati debbano essere elaborati nel SIS II in applicazione della presente decisione sono fornite ***per iscritto***, su sua richiesta, le seguenti informazioni:

Motivazione

Occorre specificare che le informazioni devono essere trasmesse per iscritto. Non si possono comunicare oralmente informazioni come indirizzi.

Emendamento 125
Articolo 50, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) periodo di conservazione dei dati;

Motivazione

L'aggiunta è suggerita dal GEPD perché dovrà contribuire a garantire l'esistenza di un equo trattamento in relazione alla persona cui si riferiscono i dati (pag. 17 del suo parere).

Emendamento 126
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) esistenza del diritto ai mezzi di ricorso di cui all'articolo 52;

Motivazione

L'aggiunta è suggerita dal GEPD ed è intesa a garantire l'esistenza di un equo trattamento in relazione alla persona cui si riferiscono i dati (pag. 17 del suo parere).

Emendamento 127
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e ter) (nuova)

e ter) indirizzo del garante nazionale della protezione dei dati.

Motivazione

Aggiunta suggerita da GL articolo 29 (pag. 16 del suo parere).

Emendamento 128
Articolo 50, paragrafo 2

2. La comunicazione all'interessato delle informazioni di cui al paragrafo 1 è rifiutata se può nuocere all'esecuzione di un compito legale indicato nei dati introdotti nel SIS II, ovvero per proteggere i diritti e le libertà dell'interessato o di terzi. È in ogni caso respinta durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.

2. La comunicazione all'interessato delle informazioni di cui al paragrafo 1 è rifiutata se può nuocere all'esecuzione di un compito legale indicato nei dati introdotti nel SIS II, ovvero per proteggere i diritti e le libertà dell'interessato o di terzi. È in ogni caso respinta durante il periodo di segnalazione a fini ***di controlli o*** di sorveglianza discreta.

Emendamento 129
Articolo 51, paragrafo 3

3. I dati personali sono comunicati all'interessato quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data in cui è introdotta la domanda di accesso.

3. I dati personali sono comunicati all'interessato quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data in cui è introdotta la domanda di accesso. ***Se la legislazione nazionale prevede un termine più breve, sarà rispettato quest'ultimo.***

Motivazione

Vi è il rischio di contraddizioni fra i termini previsti dal presente regolamento e dalle procedure nazionali che sono ancora valide. L'emendamento mira a risolvere questo eventuale conflitto nell'interesse della persona (GEPD, pag. 17).

Emendamento 130
Articolo 51, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Ogniqualvolta una persona richieda dati ad essa pertinenti, l'autorità responsabile invia copia della richiesta al

garante nazionale competente.

Motivazione

Occorre che i garanti nazionali della protezione dei dati siano informati in merito a tali richieste. Ciò permetterà loro di avere una visione globale delle richieste presentate.

Emendamento 131
Articolo 51, paragrafo 4

4. La comunicazione dei dati all'interessato è rifiutata se può nuocere all'esecuzione di un compito legale indicato nei dati introdotti nel SIS II, ovvero per proteggere i diritti e le libertà dell'interessato o di terzi. È in ogni caso respinta durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.

4. La comunicazione dei dati all'interessato è rifiutata se può nuocere all'esecuzione di un compito legale indicato nei dati introdotti nel SIS II, ovvero per proteggere i diritti e le libertà dell'interessato o di terzi. È in ogni caso respinta durante il periodo di segnalazione a fini **di controlli o** di sorveglianza discreta.

Emendamento 132
Articolo 51, paragrafo 5

5. L'interessato è informato del seguito riservato all'esercizio dei suoi diritti di rettifica e cancellazione quanto prima e comunque entro **6 mesi** dalla data in cui ha presentato domanda di rettifica o cancellazione.

5. L'interessato è informato del seguito riservato all'esercizio dei suoi diritti di rettifica e cancellazione quanto prima e comunque entro **3 mesi** dalla data in cui ha presentato domanda di rettifica o cancellazione.

Motivazione

L'ACC evidenzia che, considerati gli interessi in gioco, un periodo di sei mesi è troppo lungo. Esso propone un termine di tre mesi. Cfr. ACC, pag. 18.

Emendamento 133
Articolo 52

Chiunque, **nel territorio di qualunque Stato membro**, può promuovere un'azione ovvero presentare denuncia dinanzi gli organi giurisdizionali di quello Stato membro, ove gli sia negato il diritto di accesso, rettifica o cancellazione di dati che lo riguardano o il diritto di informazione o di indennizzo relativamente

Chiunque può promuovere un'azione ovvero presentare denuncia dinanzi gli organi giurisdizionali di quello Stato membro, ove gli sia negato il diritto di accesso, rettifica o cancellazione di dati che lo riguardano o il diritto di informazione o di indennizzo relativamente a un trattamento di suoi dati personali

a un trattamento di suoi dati personali contrario alla presente decisione.

contrario alla presente decisione.

Qualora un'azione o una denuncia siano presentati all'organo giurisdizionale di un altro Stato membro che non sia responsabile dell'inserimento di tale indicazione, tale Stato membro deve cooperare con lo Stato membro responsabile dell'inserimento di tale segnalazione.

Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni di altri Stati membri.

Motivazione

Come evidenziato dal GEPD, questa limitazione territoriale non è giustificata e potrebbe rendere inefficace il diritto di ricorso in quanto gran parte delle persone interessate non si troverà sul territorio essendo state respinte alla frontiera (GEPD, pag. 18). Cfr. inoltre GL articolo 29, pag. 16, e ACC, pag. 19. L'aggiunta di altri due commi intende tener conto del testo sancito dall'articolo 111, paragrafo 2 della Convenzione di Schengen.

Emendamento 134 Articolo 53, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro provvede affinché un'autorità indipendente controlli la liceità del trattamento dei dati personali SIS II sul suo territorio, e dello scambio e successivo trattamento di informazioni supplementari. Chiunque ha il diritto di chiedere all'autorità di controllo di verificare la liceità del trattamento di dati che lo riguardano, effettuato nel SIS II. Tale diritto è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro presso il quale è presentata la domanda. Se i dati sono stati inseriti da un altro Stato membro, il controllo è effettuato in stretto coordinamento con l'autorità di controllo di quello Stato membro.

1. L'autorità o le autorità designate in ogni Stato membro e dotate dei poteri di cui all'articolo 30 della proposta di decisione quadro del Consiglio XX/XXXX [relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria] controllano autonomamente la liceità del trattamento dei dati personali SIS II sul loro territorio e a partire da esso, nonché dello scambio e successivo trattamento di informazioni supplementari.

Motivazione

Tale disposizione dovrebbe riguardare non gli Stati membri, ma le autorità di controllo indipendenti. L'articolo 30 della proposta di decisione quadro del Consiglio XX/XXXX e la

pratica attuale tengono inoltre conto degli Stati federali con più di un'autorità di vigilanza. Si chiarisce inoltre che i garanti nazionali della protezione dei dati dispongano di tutti i poteri conferiti loro dall'articolo 30 della decisione (GEPD, pag. 19). Si aggiungono inoltre i termini "a partire da esso" per tener conto del fatto che il trattamento nazionale farà regolarmente ricorso al sistema centrale. La liceità di questo trattamento dovrebbe essere soggetta a monitoraggio da parte delle autorità nazionali di controllo qualora necessario in cooperazione con il GEPD.

Emendamento 135
Articolo 53, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'autorità o le autorità di cui al paragrafo 1 garantiscono che almeno ogni quattro anni venga effettuato un audit delle operazioni di trattamento dei dati nella parte nazionale del SIS II, applicando criteri di audit internazionali.

Motivazione

Occorre garantire che il SIS II, sia a livello nazionale che europeo, venga regolarmente sottoposto ad audit in base ad elevati criteri da parte o per conto delle autorità di controllo competenti o in loro rappresentanza. Gli audit sono tanto più importanti se si considera il probabile diffuso utilizzo delle copie nazionali.

Emendamento 136
Articolo 53, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità o le autorità di cui al paragrafo 1 dispongano di risorse sufficienti per assolvere i compiti previsti dal presente regolamento.

Motivazione

È essenziale che il controllo funzioni. Senza risorse sufficienti ciò non sarà possibile. Purtroppo, varie autorità sono attualmente dotate di risorse insufficienti (cfr. la prima relazione sull'attuazione della direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE) (COM(2003)0265).

Emendamento 137
Articolo 53, paragrafo 3

3. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali effettuate dalla Commissione nel quadro del SIS II siano conformi con la presente decisione. *soppresso*

(Cfr. emendamento all'articolo 53 bis)

Emendamento 138
Articolo 53, paragrafo 4

4. Le autorità di cui al presente articolo si prestano reciproca cooperazione. Il garante europeo della protezione dei dati convoca una riunione a tal fine almeno una volta l'anno. *soppresso*

(Cfr. emendamento all'articolo 53 ter)

Emendamento 139
Articolo 53 bis (nuovo)

Articolo 31 bis

Garante europeo della protezione dei dati

1. Il Garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali siano effettuate dalla Commissione in conformità con la presente decisione. Si applicano di conseguenza gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati garantisce che almeno ogni quattro anni sia effettuato un audit delle attività di trattamento dei dati della Commissione in base a criteri di audit internazionali. La relazione di audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché alle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 53. La Commissione avrà l'opportunità di

***formulare osservazioni prima
dell'adozione della relazione.***

Motivazione

Gli obblighi e le competenze del GEPD derivano dal regolamento n. 45/2001 che si applica alle attività di trattamento dei dati da parte della Commissione (cfr. considerando 21). Nel contempo, essi sono altresì limitati dalla portata delle attività della Commissione. Ciò è chiarito dal termine "di conseguenza" e dalla aggiunta proposta al considerando 22.

Emendamento 140
Articolo 53 ter (nuovo)

Articolo 31 ter

Responsabilità comuni

- 1. Le autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 31 e il Garante europeo della protezione dei dati cooperano attivamente tra di loro ed hanno la responsabilità comune del controllo del SIS II.***
- 2. Dette autorità procedono ad uno scambio di pertinenti informazioni, effettuano indagini comuni, compresi audit e ispezioni comuni, analizzano le difficoltà di interpretazione o l'applicazione del presente regolamento, studiano i problemi esercitando un controllo indipendente o esercitando i diritti della persona cui si riferiscono i dati, elaborano proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni a qualsiasi problema e, se necessario, favoriscono la sensibilizzazione in materia dei diritti di protezione dei dati.***
- 3. Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo si riuniscono a tal fine almeno due volte all'anno. I costi di queste riunioni sono a carico del Garante europeo della protezione dei dati. Nel corso della prima riunione è adottato il regolamento. Ulteriori metodi di lavoro vengono messi a punto congiuntamente, in funzione della necessità. Ogni due anni viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una***

relazione congiunta di attività.

Motivazione

Vista la natura del sistema, il controllo può funzionare solo se effettuato congiuntamente.

Questa descrizione proposta dei compiti si basa sull'articolo 115 della CAAS, che ha dimostrato la propria utilità nella pratica corrente.

L'emendamento si basa sull'idea che è fondamentale definire alcune norme di base in questo testo giuridico. Gli altri dettagli dovranno essere chiariti dal GEPD e dalle autorità di controllo nazionale.

Emendamento 141

Articolo 55

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati SIS II o delle informazioni supplementari contrario alla presente decisione sia punibile con ***sanzioni*** effettive, proporzionate e dissuasive conformemente al diritto nazionale.

Reati penali e pene

Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati SIS II o delle informazioni supplementari contrario alla presente decisione sia punibile con ***pene*** effettive, proporzionate e dissuasive conformemente al diritto nazionale. ***Le violazioni gravi costituiscono un reato penale. Gli Stati membri inseriscono disposizioni a tal fine nella loro legislazione nazionale. Essi comunicano alla Commissione tutte le disposizioni della legislazione nazionale applicabile entro la data di notifica di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e le comunicano senza indugio qualsiasi loro successiva modifica.***

Emendamento 142

Articolo 56

Europol e Eurojust definiscono ***uno o due punti*** ciascuno di accesso al SIS II.

Europol e Eurojust definiscono ***un punto*** ciascuno di accesso al SIS II.

Motivazione

Secondo il GEPD (pag. 12 del suo parere) lo statuto e l'attività di Europol e di Eurojust non giustificano l'esistenza di due punti di accesso. La moltiplicazione dei punti di accesso aumenta il rischio di abusi e richiederebbe motivazioni specifiche. Dato che dette motivazioni sono ignote al relatore, si propone un unico punto centrale di accesso per Europol e

Emendamento 143
Articolo 57, paragrafo -1 bis (nuovo)

-1 bis. L'accesso al SIS-II a fini di consultazione da parte di Europol avviene nei limiti del suo mandato.

Motivazione

Si ripete il principio onde assicurare chiarezza delle disposizioni.

Emendamento 144
Articolo 57, paragrafo -1 ter (nuovo)

-1 ter. Europol può effettuare consultazioni nel SIS-II soltanto per quanto riguarda i dati di cui all'articolo 39, paragrafo 1, e unicamente se tali dati figurano già in una scheda di lavoro redatta a norma del titolo III della convenzione Europol.

Motivazione

Come rileva l'ACC, Europol molto probabilmente utilizzerà il SIS-II come una fonte di informazioni supplementari su persone i cui dati sono già stati trattati da Europol (cfr. pag. 20 del parere ACC). Il GEDP sostiene l'ipotesi di restringere l'accesso a Europol (cfr. GEDP, pag. 12).

Emendamento 145
Articolo 57, paragrafo 2

2. L'uso delle informazioni ottenute da Europol accedendo al SIS II ***e la loro comunicazione a paesi e organismi terzi sono soggetti*** al consenso dello Stato membro della segnalazione. Tale consenso è ottenuto tramite l'unità nazionale Europol di quello Stato membro.

2. L'uso delle informazioni ottenute da Europol accedendo al SIS II ***è soggetto*** al consenso dello Stato membro della segnalazione. Tale consenso è ottenuto tramite l'unità nazionale Europol di quello Stato membro.

Motivazione

Europol non dovrebbe avere il diritto di trasferire dati a paesi e organismi terzi. Il trasferimento di dati a terzi dovrebbe avvenire unicamente nei termini dell'articolo 48 della presente decisione. L'emendamento è coerente con la posizione del Parlamento sull'iniziativa

spagnola sul progetto di nuove funzioni del SIS, in particolare nella lotta al terrorismo (T5-0610/2002).

Emendamento 146
Articolo 57, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis Europol è responsabile per i costi legati al funzionamento e alla manutenzione del suo punto di accesso e dell'infrastruttura di comunicazione tra CS-SIS e il suo punto di accesso.

Motivazione

L'articolo 101-A CAAS consente attualmente l'accesso di Europol, a sue spese. Dato che Europol non è finanziata dal bilancio UE, a differenza di SIS-II, il principio dovrebbe essere quello che Europol deve farsi carico di tutti i costi legati al suo accesso. Per Eurojust non serve una disposizione simile poiché si tratta di un organo finanziato dal bilancio comunitario.

Emendamento 147
Articolo 57, paragrafo 7 ter (nuovo)

7 ter. Ai fini della presente decisione l'Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari debitamente qualificati per la consultazione del SIS.

Motivazione

Per la corretta applicazione della presente decisione risulta opportuna un'unità specializzata. Tale aspetto è previsto anche nella proposta della Commissione riguardante l'accesso di Europol a VIS (COM(2005)0600).

Emendamento 148
Articolo 58, paragrafo -1 bis (nuovo)

-1 bis. L'accesso al SIS-II a fini di consultazione da parte di Eurojust avviene nei limiti del suo mandato.

Motivazione

Si ripete il principio onde assicurare chiarezza delle disposizioni.

Emendamento 149
Articolo 58, paragrafo -1 ter (nuovo)

-1 ter. Eurojust può effettuare consultazioni nel SIS-II soltanto per quanto riguarda i dati di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), e unicamente se tali dati figurano già in un indice o una scheda temporanea di lavoro redatta a norma dell'articolo 16 della decisione Eurojust.

Motivazione

Come rileva l'ACC, Eurojust molto probabilmente utilizzerà il SIS-II come una fonte di informazioni supplementari su persone i cui dati sono già stati trattati da Eurojust (cfr. pag. 20 del parere ACC). Il GEDP sostiene l'ipotesi di restringere l'accesso a Eurojust (cfr. GEDP, pag. 12).

Emendamento 150
Articolo 58, paragrafo 1

1. Se accedendo al SIS II Eurojust rileva la presenza di una segnalazione ***che rivesta interesse per l'organismo***, informa lo Stato membro della segnalazione tramite i membri nazionali interessati di Eurojust.

1. Se accedendo al SIS II Eurojust rileva la presenza di una segnalazione ***necessaria per l'espletamento dei suoi compiti***, informa lo Stato membro della segnalazione tramite i membri nazionali interessati di Eurojust.

Motivazione

La formulazione "che rivesta interesse per l'organismo" è inappropriata, l'uso dei dati da parte di Eurojust deve essere integrato da salvaguardie.

Emendamento 151
Articolo 58, paragrafo 2

2. L'uso delle informazioni ottenute da Eurojust accedendo al SIS II ***e la loro comunicazione a paesi e organismi terzi sono soggetti*** al consenso dello Stato membro della segnalazione. Tale consenso è ottenuto tramite il membro nazionale Eurojust di quello Stato membro.

2. L'uso delle informazioni ottenute da Eurojust accedendo al SIS II ***è soggetto*** al consenso dello Stato membro della segnalazione. Tale consenso è ottenuto tramite il membro nazionale Eurojust di quello Stato membro.

Motivazione

Eurojust non dovrebbe avere il diritto di trasferire dati a paesi e organismi terzi. Il trasferimento di dati a terzi dovrebbe avvenire unicamente nei termini dell'articolo 48 della presente decisione. L'emendamento è coerente con la posizione del Parlamento sull'iniziativa spagnola sul progetto di nuove funzioni del SIS, in particolare nella lotta al terrorismo (T5-0610/2002).

Emendamento 152
Articolo 59, paragrafo 1

1. La Commissione provvede affinché siano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità e qualità del servizio.

1. La Commissione provvede affinché siano attivati sistemi atti a monitorare **la liceità del trattamento** e il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità e qualità del servizio.

Motivazione

Il ruolo della Commissione non si limita alla gestione operativa perché essa è allo stesso tempo custode dei trattati. In questo ruolo la Commissione deve garantire che siano in atto questi sistemi di monitoraggio. La scelta del metodo spetta comunque alla Commissione.

Emendamento 153
Articolo 59, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione pubblica ogni anno statistiche contenenti il numero di registrazioni per segnalazione, il numero di hit per segnalazione e il numero di accessi al SIS II, sia a livello di valori complessivi che a livello di ogni Stato membro.

Motivazione

Attualmente sono pubblicate nel registro del Consiglio alcune statistiche limitate (cfr. doc. del Consiglio 5239/06), ma non esiste alcuna pubblicazione di statistiche più dettagliate. Per questioni di trasparenza, è importante procedere alla pubblicazione di statistiche annuali.

Emendamento 154
Articolo 59, paragrafo 3

3. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento

3. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento

europeo e al Consiglio un rapporto **sulle attività del sistema** e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri.

europeo e al Consiglio un rapporto **sulla liceità del trattamento, il funzionamento tecnico del SIS-II** e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. **Esso viene esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli Stati membri rispondono ad eventuali domande sollevate dalle istituzioni in tale contesto.**

Motivazione

Il ruolo della Commissione non si limita alla gestione operativa perchè essa è al contempo custode dei trattati. È essenziale che la Commissione accetti questo ruolo e riferisca inoltre in merito al rispetto dei requisiti giuridici (cfr. GEPD, pag. 20). Al fine di ottenere le necessarie informazioni a questo fine, la Commissione può basarsi sulle proprie fonti che utilizza come in qualsiasi altro settore comunitario (denunce dei cittadini, Stati membri, iniziativa) e sulle registrazioni depositate a livello centrale (cfr. anche emendamento all'articolo 14, paragrafo 5). L'ultima parte dell'emendamento mira a garantire l'efficacia del controllo democratico.

Emendamento 155 Articolo 59, paragrafo 4

4. Quattro anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del sistema e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, determina se i principi di base permangono validi e studia le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette i rapporti di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Quattro anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del sistema e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi **e la liceità del trattamento dei dati**, determina se i principi di base permangono validi e studia le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette i rapporti di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 59, paragrafo 3.

Emendamento 156 Articolo 59, paragrafo 6

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per redigere i rapporti di cui ai paragrafi 3 e 4.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per redigere i rapporti di cui ai paragrafi **2 bis**, 3 e 4.

Motivazione

L'aggiunta è una necessaria conseguenza dell'emendamento proposto all'articolo 59, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 157
Articolo 60, titolo

Comitato consultivo

Decisioni esecutive

Emendamento 158
Articolo 60, paragrafo 1

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, ***la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.***

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, ***si applica la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), terza frase, in combinato disposto con l'articolo 39 del trattato UE.***

Motivazione

Con lettera del 2 giugno 2005 la commissione LIBE ha chiesto un parere al Servizio giuridico del Parlamento in merito all'utilizzazione della procedura di comitatologia nel contesto del terzo pilastro. Nel suo parere il Servizio giuridico ha escluso sostanzialmente il ricorso alla procedura di comitatologia. Tuttavia ammette la possibilità di ricorrere a titolo eccezionale a detta procedura quando l'acquis di Schengen si suddivide tra il primo e il terzo pilastro. Per motivare tale argomentazione si citano le esigenze funzionali, l'unitarietà della procedura e l'integrità tecnica. Per applicare tale possibilità occorre considera come elemento determinante il legame tecnico indivisibile (n. 32). In merito alla presente decisione il relatore propone pertanto di mantenere la procedura di comitatologia per il manuale SIRENE, ma insiste sul disposto del trattato UE per tutti i casi in cui le decisioni da adottare rientrino esclusivamente nel campo di applicazione del terzo pilastro e non nel manuale SIRENE.

Emendamento 159
Articolo 60, paragrafo 2

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del

soppresso

presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 160
Articolo 60, paragrafo 3

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione. Il presidente non partecipa al voto. *soppresso*

Emendamento 161
Articolo 60, paragrafo 4

4. Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale. *soppresso*

Emendamento 162
Articolo 60, paragrafo 5

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere. *soppresso*

Emendamento 163
Articolo 61, paragrafo 1

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della

1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito denominato il "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in quell'articolo. Il presidente non partecipa al voto.

Emendamento 164
Articolo 61, paragrafo 2

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. *soppresso*

Emendamento 165
Articolo 61, paragrafo 3

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. *soppresso*

Emendamento 166
Articolo 61, paragrafo 4, lettera a) (nuova)

a) Qualora la presente decisione imponga requisiti procedurali per l'adozione di misure di esecuzione, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato

e al Parlamento europeo un progetto delle misure da adottare.

Il comitato esprime parere sul progetto entro un termine, comunque non inferiore a un mese, che il Presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato. Nelle votazioni in seno al comitato, ai rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

Emendamento 167

Articolo 61, paragrafo 4, lettera b) (nuova)

b) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato e non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte della commissione competente del Parlamento europeo.

Emendamento 168

Articolo 61, paragrafo 4, lettera c) (nuova)

c) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, ovvero qualora sia stata sollevata obiezione da parte della commissione competente del Parlamento europeo, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta in merito alle misure da prendere.

Emendamento 169

Articolo 61, paragrafo 4, lettera d) (nuova)

d) Se entro un termine che non può superare i tre mesi dal deferimento, non è stata respinta dal Parlamento europeo, a

maggioranza assoluta dei suoi membri, né dal Consiglio, a maggioranza qualificata, la proposta è adottata dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione presenta una proposta modificata o una proposta legislativa sulla base del trattato.

Emendamento 170

Articolo 61, paragrafo 4, lettera e) (nuova)

e) Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, l'applicazione delle disposizioni del regolamento che prevedono l'adozione di norme e decisioni tecniche cessa quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono prorogare il periodo di validità delle pertinenti disposizioni, in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, con questo obiettivo, rivedono tali disposizioni prima della scadenza del termine quadriennale.

Emendamento 171

Articolo 61, paragrafo 4, lettera f) (nuova)

f) Le autorità di cui agli articoli 53 e 53 bis sono consultate sul progetto delle misure prima dell'adozione.

Motivazione

L'ACC ha obiettato che le autorità responsabili di protezione dei dati devono avere un ruolo consultivo ufficiale nel comitato (parere ACC, pag. 10).

Emendamento 172

Articolo 65, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il SIS II inizierà ad operare solo dopo il positivo completamento di una sperimentazione globale del sistema, che verrà effettuata dalla Commissione, unitamente agli Stati membri. La

Commissione comunica al Parlamento europeo i relativi risultati. Qualora la sperimentazione produca risultati insoddisfacenti, detto periodo sarà prorogato finché non sarà garantito il corretto funzionamento del sistema.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Per quanto riguarda un'introduzione generale alle tre procedure legislative all'esame concernenti il SIS II, una descrizione dell'approccio generale e un'analisi delle questioni comuni alla presente decisione e al regolamento nell'ambito del primo pilastro, il relatore rimanda alle sezioni I-III della motivazione della relazione sul regolamento¹.

Per ragioni di principio, ogni qualvolta la proposta della Commissione nell'ambito del primo pilastro coincide con una rientrante nel terzo pilastro, sono presentati emendamenti identici.

II. La presente decisione

II.1 Le diverse segnalazioni

La Commissione, nella sua proposta riguardante le segnalazioni nella presente decisione, ha ripreso senza grandi modifiche il testo della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAAS), in particolare gli articoli 97-100. Tuttavia il relatore propone una serie di emendamenti al fine di rendere più chiaro il testo. La creazione del SIS II ha costituito una buona occasione per migliorare la legislazione esistente. Il relatore ha tentato soprattutto di procedere a una distinzione chiara tra persone che figurano nel SIS II perché rei ricercati e quelle che invece vi figurano per ragioni diverse dalla dimensione criminale (testimoni, scomparsi, ecc.). In diversi casi sono state inserite disposizioni di tipo normativo del manuale SIRENE. Infine si tenta di definire le autorità che hanno accesso mediante il rimando a un'altra legislazione (per esempio codice frontaliero, per le autorità frontaliere) oppure indicandone i compiti (per esempio permettere soltanto l'accesso alla autorità giudiziarie nazionali, ova ciò sia compatibile con l'obiettivo per la quale è stata inserita la segnalazione e sia necessario per l'espletamento dei loro compiti).

In relazione alla "Segnalazione di persone ricercate in vista dell'arresto e della consegna ovvero dell'extradizione" (capitolo IV), il relatore sottolinea che il carattere specifico del mandato di arresto europeo impone, come proposto dalla Commissione, di discostarsi dall'attuale posizione del SIS, la quale consiste nell'archiviare soltanto i dati minimi per un'azione immediata. La Commissione propone l'archiviazione dell'originale del mandato di arresto europeo onde facilitare notevolmente l'utilizzazione dei mandati di arresto europei. Per assicurare l'efficacia del mandato d'arresto europeo, il relatore propone che gli Stati membri inseriscano traduzioni del mandato d'arresto europeo in altre lingue.

In merito alla "Segnalazione di persone scomparse" il relatore tenta di chiarire il testo, descrivendo la prassi attuale con un linguaggio più chiaro. Quando il testo riguarda persone "provvisoriamente poste sotto protezione", ciò significa in realtà l'internamento della persona in una clinica psichiatrica. Per evitare ogni ambiguità in materia, è necessario evidenziare tale aspetto. Per assicurare un trattamento appropriato da parte della polizia fin dal primo contatto

¹ 2005/01065COD).

(non soltanto dopo lo scambio di informazioni supplementari, che può richiedere diverse ore), il relatore propone di inserire, in quanto dati complementari nel SIS II, ogni informazione specifica necessaria da un punto di vista medico. In merito alla questione assai sensibile dei minori scomparsi il relatore propone di aggiungere, ove disponibile, una descrizione delle circostanze del caso. Si osserva infatti una differenza abissale tra la misura da adottare da parte della polizia a seconda che si tratti di una sottrazione ad opera di un genitore, di un sequestro criminale o della fuga di un minorenne.

In merito alla "Segnalazione di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario" (capitolo VI), il relatore propone che il titolo sia modificato in talune versioni linguistiche onde corrispondere la circostanza che le persone in causa, nella maggior parte dei casi, non sono criminali "ricercati". Per tale motivo propone anche che le segnalazioni da inserire indichino chiaramente la categoria in cui figurano le persone oggetto della segnalazione.

In merito alla "Segnalazione di persone e oggetti ai fini di controllo o perquisizione" (capitolo VII), il relatore propone una modifica della formulazione utilizzata in modo da descrivere meglio la segnalazione e le misure da adottare in seguito alla stessa. Propone pertanto di intitolare il capitolo "Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di controllo o perquisizione". Il termine "controllo" dovrebbe sostituire "una sorveglianza discreta" che induce in errore: la situazione descritta non riguarda la sorveglianza discreta di una persona durante un lasso di tempo prolungato, si tratta invece di una situazione in cui una persona è sotto controllo e le informazioni ottenute durante il controllo sono trasmesse all'autorità responsabile della segnalazione. Per distinguere tra "controllo" e "controllo specifico" si propone di utilizzare il termine "perquisizione", dato che in realtà si tratta proprio di perquisizione.

Si aggiunge un capitolo specifico sulla sorveglianza discreta.

II.2 I termini di conservazione dei dati

I termini di conservazione dell'attuale convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAAS) hanno generato molti malintesi. L'articolo 112 prevede una revisione delle segnalazioni relative a persone ogni tre anni, senza fissare per tali casi un periodo massimo di conservazione. La Commissione ha tentato di chiarire la questione proponendo periodi massimi di conservazioni dei dati. In merito alla maggior parte delle segnalazioni la Commissione propone dieci anni. I termini di conservazione dei dati vanno considerati congiuntamente con i termini di revisione, dato che entrambi hanno l'obiettivo di assicurare che il sistema contenga unicamente i dati più pertinenti e aggiornati. La Commissione propone di riesaminare le segnalazioni dopo il periodo di un anno.

I garanti della protezione dei dati criticano i termini di conservazione dei dati. Un periodo di dieci anni è considerato eccessivo dalla ACC (pag. 11). Da parte sua il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) esige una motivazione seria per la proroga dei termini di conservazione dei dati. Ove assenti, suggerisce che siano ridotti alla durata attuale. La stessa argomentazione è utilizzata dal gruppo di lavoro sull'articolo 29 (pag. 15/16).

Lo schema seguito dal relatore prevede l'aumento a due anni del periodo di riesame, al fine di evitare un'eccessiva burocrazia, e nel contempo la riduzione a cinque anni del periodo di conservazione della maggior parte delle segnalazioni. Se le condizioni per le segnalazioni

sussistono anche al termine del periodo, va inserita una nuova segnalazione. Secondo il relatore in questo modo si arriva a un compromesso equilibrato e chiaro.

III. Accesso alle segnalazioni

La Commissione ha inserito, senza modifiche rilevanti, le regole relative all'accesso al SIS da parte delle varie autorità (articoli 101, 101-A e 101-B della CAAS). Sono stati inseriti alcuni chiarimenti dei quali il relatore si compiace (per esempio la soppressione delle autorità responsabili del "coordinamento" delle altre verifiche di polizia e doganali eseguite all'interno del paese dato che non era chiaro quali autorità fossero).

Il relatore propone diversi emendamenti concernenti l'accesso di Europol e Eurojust sulla base della posizione tradizionale del Parlamento e dei pareri ricevuti dai garanti della protezione dei dati.

In merito a Europol il relatore conferma la posizione del Parlamento secondo cui Europol deve essere inserita nel contesto comunitario e finanziata a partire dal bilancio comunitario. Si tratta di una decisione che può essere adottata in via indipendente dall'entrata in vigore della Costituzione (come era il caso dell'accademia europea di polizia (AEP)).

III.4 Regole in materia di protezione dei dati

La presente proposta rimanda alla convenzione del Consiglio d'Europa del 1981, in quanto le sue regole erano già applicabili al momento della presentazione della proposta stessa (6/2005). Pur essendo tale il caso anche tuttora, recentemente la Commissione ha presentato un nuovo quadro giuridico sulla protezione dei dati personali nell'ambito del terzo pilastro (COM(205)0475) che per gli Stati membri sostituirà le norme della convenzione del Consiglio d'Europa del 1981. Questo secondo testo prevede esplicitamente, al considerando 22, che le sue norme siano applicate al SIS II.

Il relatore introduce una serie di emendamenti analoghi a quelli già presentati al regolamento del primo pilastro e ha scritto al Commissario Frattini per sollecitare la Commissione ad aggiornare le regole in materia di protezione dei dati nella presente decisione SIS II al fine di garantire la coerenza con la decisione quadro relativa alla protezione dei dati personali. Risulta estremamente importante che le nuove norme siano applicate al SIS II.

Per il Parlamento l'approvazione della decisione quadro relativa alla protezione dei dati personali da parte del Consiglio assume un'importanza strategica.

III.5 Trasmissione di dati a terzi

All'articolo 48 la Commissione propone di creare una base giuridica per la trasmissione di dati SIS II a paesi terzi o a organismi internazionali, senza precisare chi siano detti terzi. Il relatore propone una serie di emendamenti a detto articolo. In primo luogo il relatore intende evidenziare che, da un punto di vista generale, i dati non possono essere trasmessi. In secondo luogo, come eccezione a tale criterio, la trasmissione dovrebbe essere tuttavia possibile a condizioni specifiche. Il relatore propone che siano applicate le regole pertinenti della decisione quadro relativa alla protezione dei dati. Insiste anche su una base giuridica sulla quale il Parlamento è già stato, almeno, consultato. Inoltre dovrebbero poter essere trasmessi

unicamente i dati su oggetti, come di cui al capitolo VIII, dato che sono stati esposti argomenti soltanto a favore dello scambio di dati documentali. Se tali dati contengono dati personali (come nel caso di un passaporto rubato), dovrebbero essere applicate le regole descritte. In tutti gli altri casi si dovrebbe far ricorso agli strumenti giuridici esistenti (per esempio, nell'ambito della cooperazione giudiziaria o di Interpol).

III. 6 Comitologia

Con lettera del 2 giugno 2005 la commissione LIBE ha chiesto un parere al Servizio giuridico del Parlamento in merito all'utilizzazione della procedura di comitologia nel contesto del terzo pilastro. Nel suo parere il Servizio giuridico ha escluso sostanzialmente il ricorso alla procedura di comitologia. Tuttavia ammette la possibilità di ricorrere a titolo eccezionale a detta procedura quando l'acquis di Schengen si suddivide tra il primo e il terzo pilastro. Per motivare tale argomentazione si citano le esigenze funzionali, l'unitarietà della procedura e l'integrità tecnica. Per applicare tale criterio occorre considerare come elemento determinante il legame tecnico indivisibile. In merito alla presente decisione il relatore propone pertanto di mantenere la procedura di comitologia per il manuale SIRENE. Propone però di modificare le procedure applicabili, in modo da attribuire al Parlamento un ruolo analogo a quello del Consiglio. Contestualmente il relatore insiste sul disposto del trattato UE per tutti i casi in cui le decisioni da adottare rientrino esclusivamente nel campo di applicazione del terzo pilastro e non nel manuale SIRENE. Tale aspetto riguarda le regole in materia di compatibilità delle segnalazioni e di indicatori di validità.

III. Osservazioni finali

Uno dei motivi della complessità giuridica del fascicolo SIS II è l'esistenza dei due pilastri. Il caso all'esame evidenzia la necessità di superare tale distinzione artificiosa. Il relatore sollecita pertanto il Consiglio a ricorrere, d'urgenza, al meccanismo della passerella previsto all'articolo 42 del TUE.